

SCUOLA di ALTA FORMAZIONE


# I QUADERNI

numero 7/2007

## LIMITI DELL'INFORMATIVA SOCIETARIA E CONTROLLO DEI BILANCI INFRANNUALI

**Roberta Provasi**  
**Daniele Bernardi**  
**Claudio Sottoriva**

Commissione Controllo Societario



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
DI MILANO



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
DI MILANO

Collana: **I Quaderni della Scuola di Alta Formazione**

**Comitato Istituzionale:**

Diana Bracco, Marcello Fontanesi, Giuseppe Grechi, Luigi Martino, Aldino Bruno Mazzarelli, Lorenzo Ornaghi, Angelo Provasoli

**Comitato Scientifico:**

Franco Dalla Sega, Rita Anna Di Gregorio, Felice Martinelli, Luigi Martino, Guido Marzorati, Lorenzo Pozza, Patrizia Riva, Massimo Saita, Antonio Tangorra, Stefania Totaro

**Comitato Editoriale:**

Claudio Badalotti, Aldo Camagni, Ciro D'Aries, Francesca Fieconi, Carlo Garbarino, Cesare Gerla, Luigi Martino, Francesco Novelli, Patrizia Riva, Gian Battista Stoppani, Alessandra Tami, Dario Velo, Cesare Zafarana

**Commissione Controllo Societario:**

**Delegato del Consiglio:**

Guido Croci

**Presidente della Commissione:**

Daniele Bernardi

**Componenti:**

Claudio Badalotti, Brigida Barbarossa, Sergio Belloli, Ferdinando Belloni, Carlo Bianco, Gabriele Boleso, Roberto Calzoni, Giovanni Camera, Oddone Candido, Marco Caputi, Giovanni Carabelli, Annamaria Casasco, Patrizia Cinalli, Antonella D'Agostini, Alberto Di Fresco, Mauro Mario Esposito, Bruno Falsetti, Valentina Fontana, Maurizio Girardi, Marco Granata, Gaspere Insaudo, Daniela Lerva, Elena Giuseppina Francesca Mantero, Paolo Martinotti, Antonio Aristide Mastrangelo, Daniel Mastromarchi, Marco Mastromattei, Alessandro Moretti, Daniela Barbara Morlacchi, Marco Moroni, Gianluca Officio, Michela Palossi, Elena Pascolini, Luisa Maria Porrini, Roberta Provasi, Cristina Quarleri, Carlo Radaelli, Nunzia Vittoria Radoia, Alfredo Ravo, Giuliana Santamaria Amato, Claudio Sottoriva, Paola Spoldi, Mario Tamborini, Gianfranco Zambra, Marco Bernardino Zampetti

**Direttore Responsabile:**

Patrizia Riva

**Segreteria:**

Elena Cattaneo - Corso Europa, 11 - 20122 Milano  
Tel. 02 77731121 - Fax 02 77731173

Autorizzazione del Tribunale di Milano al n° 765 del 11 dicembre 2006

## INDICE

1. L'EVOLUZIONE NORMATIVA DELL'INFORMATIVA  
CONTABILE PERIODICA  
A CURA DELLA DOTT.SSA ROBERTA PROVASI pag. 3
2. SINTESI IAS 34  
A CURA DEL DOTT. CLAUDIO SOTTORIVA » 26
3. IL CONTROLLO DELL'INFORMATIVA CONTABILE PERIODICA  
NELLE SOCIETÀ CHIUSE  
A CURA DEL DOTT. DANIELE BERNARDI » 29
- Note » 64



# **1. L'EVOLUZIONE NORMATIVA DELL'INFORMATIVA CONTABILE PERIODICA**

## **A CURA DELLA DOTT.SSA ROBERTA PROVASI**

- 1.1 *L'origine dell'informativa contabile periodica*
- 1.2 *Dalla Direttiva 82/121/CEE alla legge n.281/85 e successivi regolamenti Consob*
- 1.3 *La IV Direttiva Cee e il Decreto Legislativo n.127/1991 e le relative delibere Consob n. 8195 e n. 9389*
- 1.4 *La disciplina dell'informativa societaria periodica contenuta nel Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria*
- 1.5 *La relazione semestrale ai sensi art.81 del Regolamento Consob 11971/1999 e successive integrazioni*
- 1.6 *La relazione trimestrale ai sensi art.82 del Regolamento Consob 11971/1999 e successive integrazioni*
- 1.7 *Il Principio Contabile Nazionale n. 30: i Bilanci Intermedi*
  - 1.7.11 *Bilanci Intermedi delle società quotate nei mercati regolamentati*

## **1.1. L'origine dell'informativa contabile periodica**

L'esigenza di una corretta informazione societaria si è andata sempre più accentuando con il passare degli anni. Particolare rilevanza ha, nell'informazione societaria oggetto dell'evoluzione, la cosiddetta "informazione contabile" che ha il suo fulcro nel bilancio d'esercizio. Quest'ultimo documento costituisce un mezzo di primaria importanza per la trasmissione delle informazioni dalla società a tutti i possibili utilizzatori delle stesse informazioni (azionisti, creditori, dipendenti, ecc) e, per questo, si è cercato di uniformare le regole con cui tale bilancio deve essere predisposto al fine di poter risultare strutturato in modo univoco per quanto concerne soprattutto forma e contenuti. Fino al XVIII secolo il legislatore italiano non prevede alcun tipo di disciplina. Il bilancio è uno strumento di verifica quasi esclusivamente a rilevanza interna, indispensabile per determinare le quote di utili spettanti ai diversi soci partecipanti all'impresa.

In Italia il primo testo legislativo in materia di bilancio è il Codice Albertino del 1842 che riprende fedelmente il dettato del "Code de Commerce" francese documento guida, ancora, del successivo e primo Codice di Commercio post-unitario del 1865 in cui è prevista "l'annuale redazione di un inventario da trascriversi su apposito libro".

Le prime novità legislative in materia di libri contabili obbligatori, in vero molto formali ma poco sostanziali, arrivano nel 1882 con il nuovo Codice di Commercio. Qui il legislatore, in sette articoli (dal 176 al 182), disciplina per la prima volta la redazione dei libri contabili obbligatori, tra cui il bilancio d'esercizio. In particolare, l'articolo 176 stabilisce che il bilancio, di cui è indicato sommariamente il contenuto, "deve dimostrare con evidenza e verità, attraverso la redazione del solo Stato Patrimoniale, gli utili realmente conseguiti e le perdite sofferte." Ciò sottolinea come, scopo principale da perseguirsi attraverso il bilancio non è la determinazione del reddito quanto la quantificazione del patrimonio.

Nonostante il chiaro intento del legislatore di conferire al bilancio d'esercizio rilevanza esterna prevedendo forme di pubblicità dello stesso, la dottrina continuò a concepire il bilancio d'esercizio come atto riservato ad un'informativa prevalentemente interna all'impresa.

Verso la fine degli anni trenta, allorché la situazione divenne insostenibile<sup>1</sup>, il nostro legislatore, anche per effetto delle vivaci critiche provenienti da studiosi di discipline ragionieristiche e giuridiche, manifestò una certa attenzione per l'importanza dell'informazione societaria verso l'esterno e, quindi, verso la tutela dei terzi coinvolti nella vita d'impresa; tali impulsi sfociarono nell'emanazione del Codice Civile del 1942, che apportò sostanziali modifiche nell'ordinamento giuridico esistente. Il Codice, da un canto, fa uso delle "clausole

generali" nel definire gli obblighi di contabilità (art. 2214, art. 2217 che introduce il principio di "evidenza e verità" e l'art. 2423 che introduce per le società di capitali la clausola della "chiarezza e precisione"), e per altro verso detta norme più puntuali in merito al contenuto del bilancio ed ai criteri di valutazione delle singole poste.

E' importante rilevare che con la normativa dettata dal Codice Civile del 1942, che pur appare "scarna, disorganica e lacunosa", inizia una "nuova era" in quanto si denota una maggiore attenzione del legislatore sulla tematica del bilancio d'esercizio destinato a pubblicazione.

L'evoluzione dell'informativa societaria subì una notevole spinta, con l'entrata in vigore della legge n. 216 del 7 giugno 1974 chiamata anche "miniriforma delle società per azioni". L'introduzione di tale legge comportò un'importante innovazione sul piano normativo apportando rilevanti novità fra cui vanno sicuramente indicate:

- a) Regolamentazione del contenuto conto dei Profitti e delle Perdite con apposita introduzione di un articolo del Codice Civile (il 2425-bis) colmando in tal modo una evidente lacuna del Codice del 1942. Notevole rilevanza assume l'obbligo di redigere il "bilancio" e il "conto profitti e perdite" attenendosi alla regola che da questi devono risultare con "chiarezza e precisione la situazione patrimoniale delle società e gli utili conseguiti o le perdite sofferte". Scopo essenziale del bilancio diviene la determinazione del reddito e tale previsione porta con sé anche la determinazione del patrimonio in "maniera prudentiale".
- b) Integrazione del contenuto dello Stato Patrimoniale per ciò che attiene alla regolamentazione dei rapporti di gruppo, con l'introduzione in aggiunta all'obbligo di allegare al bilancio l'elenco delle partecipazioni come dato dai rispettivi valori di bilancio, quello di allegare anche i bilanci delle società controllate ed i dati più significativi di bilancio delle collegate.
- c) La legge n. 216, nella sua vastità, regola anche la "disciplina dell'informazione" all'interno della quale è possibile distinguere:
  - un aspetto per così dire "interno" alla società in base al quale vengano previsti nuovi obblighi informativi a carico delle imprese e delle persone fisiche e giuridiche che si trovano in relazione con questa. Ci si riferisce ad esempio alle S.p.A. non quotate ed alle S.r.l. (art. 5), agli amministratori, ai sindaci e ai direttori generali di società quotate (art. 17), a coloro che intendono procedere ad un'offerta al pubblico di titoli (art. 18).
  - un aspetto attinente alla vera e propria informazione di dati e notizie al pubblico. Viene disciplinato il contenuto della "Relazione degli amministratori sulla gestione" (art. 2429 bis); si istituisce poi la CONSOB

(Commissione nazionale per la società e la borsa), organo di vigilanza e controllo del mercato mobiliare, cui si attribuiscono significativi poteri in materia di informativa societaria. In particolare, ai fini della nostra analisi, va sottolineato l'ultimo comma dell'art. 2429 bis in base al quale "Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, gli amministratori delle società con azioni quotate in borsa devono comunicare al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, con particolare riguardo alla produzione, alle vendite, e ai servizi collocati, alle spese e ai ricavi. La relazione deve restare depositata in copia nella sede della società per la durata di tre mesi; i soci possono prenderne visione".

Con tale disposizione viene introdotta per la prima volta la Relazione semestrale<sup>2</sup> quale documento contabile infrannuale. Ciò ha costituito uno degli elementi innovativi di maggior rilievo del sistema informativo italiano giacché, in particolare, il nostro paese è stato uniformato ad una prassi già da tempo consolidata in altri sistemi esteri, anche extraeuropei.

Tale scelta normativa è stata dettata dall'opinione, che ormai si andava diffondendo, che il bilancio d'esercizio non è più da intendersi come un mero "rendiconto" presentato periodicamente dagli amministratori a coloro che nell'impresa hanno investito capitale, ma deve essere interpretato come un modello conoscitivo destinato a comunicare al mondo esterno all'azienda principalmente il risultato economico della gestione e la composizione quali-quantitativa del capitale.

## **1.2 Dalla direttiva CEE 82/121/CEE alla Legge n. 281 del 4 giugno 1985 e successivi regolamenti CONSOB**

La direttiva comunitaria n. 121 del 1982<sup>3</sup> rappresenta un aspetto fondamentale dell'informativa infrannuale per tutti gli Stati membri. Essa si fonda sull'assunto che un'adeguata e periodica informazione sia indispensabile all'investitore per una corretta valutazione del proprio investimento. In particolare pone in evidenza quali siano gli obiettivi delle informazioni infrannuali che devono essere pubblicate dalle società le cui azioni siano ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa valori. Come si evince leggendo tra i vari "considerando" il Provvedimento afferma che "la protezione degli investitori richiede altresì che sia loro fornita periodicamente un'informazione adeguata per tutto il tempo in cui i valori di cui trattasi restano in quotazione" e di conseguenza "la relazione semestrale deve consentire agli investitori di farsi un quadro circostanziato dell'evoluzione generale dell'attività della società nel periodo cui la relazione si riferisce..., che tale relazione deve comunque contenere soltanto le informazioni in merito alla situazione finanziaria e all'andamento generale degli affari della società".



Da tali considerazioni si percepisce quale debba essere la tipologia di tale informativa infrannuale secondo il legislatore comunitario: informazione specifica e significativa per quanto attiene l'aspetto finanziario e l'andamento generale della società. Questi dati informativi devono essere forniti su base almeno semestrale, lasciando comunque agli stati membri la facoltà di optare per flussi informativi a intervalli di tempo più limitati.

La direttiva agli articoli 5 e 6 chiarisce il contenuto che la relazione semestrale deve fornire ossia "dati in cifre ed un commento riguardante l'attività e i risultati della società durante il semestre considerato". I dati in cifre devono comprendere almeno il volume d'affari netto e l'utile (o la perdita) prima e dopo la determinazione delle imposte. Per quanto riguarda il commento dei dati è indispensabile che la relazione fornisca qualsiasi informazione idonea agli investitori per percepire l'evoluzione generale dell'attività della società, in particolare con riferimento al risultato d'esercizio in corso di formazione (con particolare attenzione in relazione agli eventuali acconti sui dividendi che la società si propone di erogare) e, soprattutto, per permettere un adeguato raffronto con il corrispondente periodo dell'esercizio precedente.

Per le società tenute a redigere il bilancio consolidato è prevista la facoltà di scelta tra una relazione in forma consolidata o non consolidata. All'art. 7 poi la direttiva disciplina le modalità per diffondere la relazione stessa: tramite pubblicazione su uno o più giornali a diffusione nazionale o comunque a larga diffusione, ovvero sulla Gazzetta Ufficiale, oppure la messa a disposizione del pubblico nei luoghi indicati in annunci da inserire in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione. Sono contemplati altri mezzi equivalenti autorizzati dalle autorità competenti.

L'art. 8 recita anche che "qualora le informazioni di natura contabile siano state controllate dal revisore ufficiale dei conti della società, l'attestazione rilasciata da quest'ultimo e le eventuali riserve siano riprodotte integralmente". E' anche previsto che le autorità competenti possano dispensare dall'includere nella relazione semestrale eventuali informazioni la cui divulgazione sia contraria all'interesse pubblico o possa causare grave danno alla società. Infine, uno Stato può accettare la relazione semestrale redatta in un altro Stato membro, purché le informazioni fornite siano equivalenti a quelle richieste dalla direttiva stessa.

Nel nostro Paese l'emanazione della direttiva comunitaria n. 121 dell'82 ha ispirato l'evoluzione della normativa stessa già a partire dal 1985 con la pubblicazione della Legge n. 281 del 4 giugno 1985. In particolare l'art. 13 prevede che l'ultimo comma dell'art. 2429-bis del Codice Civile sia sostituito dal seguente così novellato: "Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'eser-

cizio gli amministratori delle società con azioni quotate in borsa devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla commissione nazionale per le società e la borsa con apposito regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto".

La Consob, con delibera 5 settembre 1985 n. 1784,<sup>4</sup> pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 1985 n. 220, ha emanato un primo regolamento concernente i "criteri provvisori" per la redazione della relazione semestrale. Tale regolamento consta di soli due articoli che riguardano rispettivamente i "criteri provvisori per la redazione della relazione semestrale" e "le modalità e termini per la pubblicazione della relazione semestrale".

Successivamente in data 8 aprile 1987, con delibera n. 2837, la Consob approva un "Regolamento" concernente i criteri per la redazione della relazione semestrale. Tale regolamento è composto da undici articoli e tiene conto della ricezione della IV Direttiva CEE (25 luglio 1978, n. 660). Contemporaneamente (8 maggio 1987) con delibera n. 2838 la Consob approva anche una "Raccomandazione" relativa agli schemi per la presentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del conto economico semestrale, nonché ai criteri per la compilazione del commento. La Consob ha pertanto deliberato su due differenti livelli: il regolamento con cui statuisce gli obiettivi dell'informazione di cui si argomenta in ottemperanza al disposto comunitario e la raccomandazione con cui si indica come si possano raggiungere gli obiettivi richiesti dal regolamento.<sup>5</sup>

Per quanto concerne più direttamente il citato Regolamento, di particolare interesse ai fini della nostra analisi risultano, fra gli altri, i primi tre articoli:

- art. 1: Le società con azioni quotate in borsa devono redigere la relazione sull'andamento della gestione relativa al primo semestre dell'esercizio, secondo quanto previsto nel presente regolamento;
- art. 2: La Relazione è costituita da prospetti contabili e da un commento;
- art. 3: Dai prospetti contabili devono risultare la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico del semestre; deve risultare altresì una cifra che indichi il volume d'affari netto. La presentazione del risultato di periodo può avvenire al lordo o al netto delle imposte, nonché delle rettifiche ed accantonamenti derivanti esclusivamente dall'applicazione di norme tributarie. Devono essere indicati gli acconti sui dividendi versati o da versare; in tal caso il risultato deve essere indicato al netto delle imposte.

L'utilizzo del termine "prospetti contabili" non è nuovo al legislatore del tempo. L'espressione è stata già utilizzata nell'art. 2433 c.c. secondo il quale "Gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi sulla base di un prospetto contabile e di una relazione dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consente la distribuzione stessa". Secondo la dottrina più accreditata la relazione semestrale, quale documento contabile, è da intendersi coincidente con i "prospetti contabili" predisposti secondo l'art. 2433-bis c.c.<sup>6</sup>

Con la delibera n. 2837 contenente il Regolamento, la Consob ha voluto realizzare un tentativo di omogeneità nello stile e nel linguaggio dell'informazione periodica. A tal fine nella Raccomandazione approvata, come detto, con Delibera 8 aprile 1987 n. 2838, la Consob indica alcuni schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico di riferimento per la predisposizione della relazione.

Per quanto concerne lo Stato Patrimoniale la Consob prevede rispettivamente tre schemi ( sub 1, 2 e 3), ovvero tre schemi di riferimento. In particolare tali schemi son dettati per "i soggetti che esercitano attività industriale, commerciale, immobiliare, finanziaria e di gestione dei servizi", per "le aziende di credito e gli istituti di credito speciale" ed infine "per i soggetti che esercitano attività assicurativa". Per tutti gli schemi è prevista la struttura a sezioni contrapposte in cui le voci sono indicate secondo il loro grado decrescente di liquidità, i fondi svalutazione e ammortamento sono accolti tra le attività a rettifica delle voci corrispondenti.

Per il Conto Economico la Consob concorda con le scelte della Commissione d'Alessandro per l'attuazione della IV Direttiva CEE che ha incoraggiato l'adozione di una forma scalare e la classificazione dei conti per natura. Sono previsti sei differenti schemi di conto economico (tabelle sub 4, 5, 6, 7, 8, 9): "per i soggetti che esercitano attività industriale, commerciale e di prestazione di servizi", per quelli che esercitano esclusivamente "attività commerciale", "attività immobiliare", "attività finanziaria", per le "aziende di credito e gli istituti di credito speciale" e per i soggetti "che esercitano attività assicurative".

Di particolare rilievo infine, anche l'art. 4 in cui sono previsti i criteri di compilazione del commento che "deve contenere tutti i dati necessari per consentire agli investitori un raffronto con il corrispondente periodo dell'esercizio precedente ed un consapevole giudizio sull'evoluzione dell'attività e sui risultati conseguiti dalla società nel periodo considerato. Deve inoltre indicare i fatti di rilievo intervenuti dopo la fine del semestre e la prevedibile evoluzione per l'esercizio in corso".

### **1.3 La IV Direttiva CEE, il Decreto Legislativo n. 127 del 9 aprile 1991 e le relative delibere Consob n. 8195 e n. 9389**

All'inizio degli anni '90 nel nostro Paese l'evoluzione dell'informativa societaria ha segnato un passo significativo con la promulgazione del Decreto Legislativo n. 127 del 9 aprile 1991 con cui vengono recepite la IV e la VII Direttiva Comunitaria.<sup>7</sup> Detto decreto ha ampliato e migliorato notevolmente il contenuto della normativa civilistica sul bilancio, rendendola complessivamente più organica e completa.<sup>8</sup> Il provvedimento si ispira, da un lato all'esigenza della tutela della qualità dell'informazione destinata alla totalità delle classi di soggetti i cui interessi convergono nell'impresa; dall'altro, si richiama alla definizione di condizioni giuridiche minime equivalenti, a livello sopranazionale, sulla disciplina dei conti annuali. Il provvedimento, nonostante il notevole miglioramento apportato alla normativa previgente, non ha saputo assegnare appieno alla nuova normativa la sistematicità necessaria per poter rendere assoluto il salto di qualità da tempo auspicato dalla dottrina (contabile e giuridica) e dalla giurisprudenza.

Le disposizioni del codice civile impongono che il bilancio sia finalizzato, per quanto concerne lo Stato Patrimoniale, alla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda. In realtà lo schema dello Stato Patrimoniale previsto dal legislatore è ispirato in parte a criteri finanziari ed in parte a criteri tesi ad evidenziare la natura di particolari valori che si ritiene abbiano una importanza rilevante per i terzi. Pertanto per una idonea analisi finanziaria è necessario rimuovere tali limiti e mediante un processo di riclassificazione dei valori. Anche il Conto Economico non è privo di critiche. La struttura scalare stabilita dal legislatore permette di suddividere la gestione aziendale in aree operative come la gestione caratteristica, finanziaria e straordinaria. I problemi che si pongono a tal proposito riguardano l'imputazione dei valori che compongono il reddito d'esercizio alle differenti aree. Non è sempre agevole distinguere tra i componenti ordinari e straordinari di reddito. La riforma ha riguardato in primo luogo la definizione del contenuto stesso del bilancio d'esercizio e la clausola generale riguardante le finalità ad esso assegnate dalla legge. Quanto al contenuto, la normativa dispone che il bilancio d'esercizio sia costituito "dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e Nota Integrativa"; i tre documenti formano un tutto inscindibile nell'ambito del quale, al terzo di essi, è assegnata la funzione di dettaglio, analisi e spiegazione dei dati quantitativi di origine contabile esposti nei primi due. Affinché ai terzi sia reso disponibile uno strumento informativo completo sulla situazione aziendale, il bilancio d'esercizio deve essere poi corredato dalla relazione

degli amministratori sulla situazione aziendale e sull'andamento della gestione passata, presente e futura (evoluzione prevedibile della gestione).

Si percepisce che l'obiettivo del legislatore in tale contesto non sia solo quello di fornire informazioni di tipo consuntivo, bensì di dare anche rilievo ai fatti avvenuti dopo la chiusura del periodo amministrativo come pure anche alle realistiche prospettive di una loro possibile evoluzione.

Volendo approfondire il tema delle finalità generale del bilancio d'esercizio, si possono individuare fra queste l'esigenza di "rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato d'esercizio".

La riforma dell'impianto normativo del bilancio d'esercizio, ha inoltre riguardato la formulazione, prima assente, di principi generali di redazione dello stesso bilancio d'esercizio,<sup>10</sup> nonché la prescrizione di schemi di bilancio caratterizzati da un "impianto rigido".<sup>11</sup> Dispone infatti il nuovo articolo 2423-ter c.c. che nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico "devono essere iscritte separatamente e nell'ordine indicato le voci previste negli articoli 2424 e 2425 c.c."

La Consob, per far fronte alle modifiche apportate alle modalità di redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato in seguito al recepimento delle Direttive comunitarie, è quindi a sua volta intervenuta con la delibera n. 8195 del giugno 1994 e con la delibera n. 9389 dell'agosto 1995.

Con il primo provvedimento si è provveduto ad abrogare le precedenti disposizioni in tema di relazione semestrale emanate con le citate delibere n. 2837 e n. 2838. Le disposizioni contenute nel citato provvedimento n. 8195 sono volte a far sì che gli schemi di bilancio siano un significativo punto di riferimento anche per l'informazione infrannuale. In particolare si afferma che la relazione semestrale che costituisce l'elemento di continuità tra due rendicontazioni annuali deve essere redatta in conformità alle norme del codice civile che disciplinano il bilancio d'esercizio e, ove previsto, il bilancio consolidato. Come già disposto nel 1987, la relazione semestrale è costituita da prospetti contabili e da commenti. In sede di prima applicazione delle disposizioni del regolamento è consentito omettere i dati del corrispondente periodo precedente, qualora i dati da portare a raffronto non siano omogenei o non siano disponibili. In casi eccezionali e previa autorizzazione della Consob, è poi prevista la possibilità di inserire dati contabili sottoforma di quantità stimate e, comunque, a condizione che i relativi titoli non siano quotati nei mercati di paesi membri dell'unione Europea. Di particolare rilievo il terzo comma dell'art. 4 del Regolamento che stabilisce il contenuto minimo dei commenti. Le informazioni che devono essere fornite nella relazione semestrale, contenute in apposite

appendici,<sup>12</sup> costituiscono una sintesi di quelle che, in sede annuale, devono essere riportate nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa (informazioni sull'andamento della gestione nel suo complesso e nei settori in cui la società ha operato anche attraverso controllate, sui criteri di valutazione, sui fattori particolari che hanno influito sulla gestione e sulle variazioni significative intervenute nei costi e nei ricavi rispetto al precedente periodo, nonché sull'evoluzione della struttura finanziaria).

La delibera n. 9389 del 1 agosto 1995 è stata altresì assunta, da un lato, per tenere conto del primo aggiornamento in tema di bilanci delle banche del 17 gennaio 1995 da parte della Banca d'Italia e dall'altro per le modifiche al n.14) dell'art 2427 del c.c. e dell'abrogazione dei nn.24) e 25) dell'art.2425 c.c. (rettifiche e accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie) apportate dalla legge 8 agosto 1994 n. 503.

#### ***1.4 La disciplina dell'informativa societaria periodica contenuta nel Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria***

La legge n. 58 del 24 febbraio '98, nota come Testo Unico sull'intermediazione finanziaria, da conto di come con il passare degli anni, si sia cercato un sempre maggiore livello qualitativo e quantitativo dell'informativa societaria.

La nuova normativa sull'informazione societaria, tradotta nel testo unico finanziario (d'ora in poi T.U.F.) assicura che le società quotate adempiano correttamente i propri obblighi informativi che prevedono una scala crescente di comunicazioni al pubblico ed alle autorità. Il T.U.F. ha anche offerto l'occasione per introdurre rilevanti novità motivate, tra l'altro, dall'esigenza di ordinare una disciplina che era venuta via via stratificandosi nel tempo, ottenendo un unico complesso di fonti legislative e di regolamenti. La sua approvazione ha infatti permesso di superare buona parte dei problemi interpretativi causati non solo da obiettive difficoltà legislative ma anche da inadeguati collegamenti fra corpi normativi prodotti in tempi assai distanti, sovente frutto di iniziative discordanti nei fini.

L'elemento maggiormente innovativo attiene all'ampliamento della portata della disciplina dell'informazione che si estende ora oltre la sfera degli emittenti quotati o dei soggetti che sollecitano il pubblico risparmio anche ad emittenti non quotati, che abbiano strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante. Di particolare interesse è poi il comma 3 dell'art. 114 in base al quale "la Consob può, anche in via generale, richiedere ai soggetti indicati nel primo comma che siano resi pubblici con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico".

Con tale previsione si provvede ad attribuire alla Consob<sup>13</sup> stessa il potere di emanare atti generali precettivi in materia di informazione al pubblico; questi sono atti rivolti alla collettività indeterminata degli emittenti quotati e delle loro controllanti e delle società da questi controllate, aventi ad oggetto prescrizioni in ordine alla comunicazione al pubblico di notizie e di documenti necessari ad un'adeguata informazione. In tale ambito la Consob può modulare i propri poteri al fine di promuovere l'adozione di corretti comportamenti informativi da parte degli emittenti attraverso l'utilizzo di raccomandazioni ovvero, in caso di non spontanea conformazione alle stesse da parte degli emittenti, attraverso l'emanazione di prescrizioni di portata generale supportate da un corrispondente impianto sanzionatorio.

Oggetto delle comunicazioni al pubblico, richieste in via speciale o generale dalla commissione, possono essere notizie e documenti non più, dunque, solo dati e notizie così come era previsto dall' art. 3 lettera B) della Legge n. 216 del 1974 e dal successivo art. 6 della Legge 157 del 1991.<sup>14</sup> A tal fine occorre distinguere fra quella che la stessa Consob ha definito "informazione episodica", "informazione periodica" e "informazione continua".

Tabella n. 1): Informativa episodica, periodica e complementare

INFORMATIVA EPISODICA	RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI IN CASO DI: <ul style="list-style-type: none"> <li>• FUSIONE;</li> <li>• SCISSIONI;</li> <li>• ACQUISIZIONI;</li> <li>• ACQUISIZIONI VENDITE DI AZIONI PROPRIE;</li> <li>• AUMENTI DI CAPITALI;</li> <li>• EMISSIONI DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;</li> <li>• RIDUZIONE DI CAPITALE PER PERDITE;</li> <li>• PROSPETTI INFORMATIVI RELATIVI A OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO O DI SCAMBIO ( OPA/OPSC )</li> </ul>
INFORMATIVA PERIODICA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BILANCIO ANNUALE;</li> <li>• RELAZIONE SEMESTRALE;</li> <li>• RELAZIONE TRIMESTRALE.</li> </ul>
INFORMATIVA COMPLEMENTARE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• COMUNICAZIONI SU EVENTI "PRICE SENSITIVE"</li> </ul>

L'informazione episodica osservata secondo il profilo oggettivo riguarda le operazioni di finanza straordinaria (fusioni, scissioni, acquisizioni e cessioni rilevanti) le situazioni di crisi aziendale e le altre operazioni straordinarie residuali quali le modificazioni dell'atto costitutivo e l'acquisto di azioni proprie.<sup>15</sup> La funzione di tale informativa è quella di segnalare in via preventiva al pubblico un quadro aggiornato, completo ed esauriente delle operazioni suddette, onde consentire agli investitori di consolidare o meno le proprie attese.

Viceversa, l'informativa episodica secondo il profilo soggettivo può essere analizzata dapprima dal punto di vista dei soggetti con strumenti finanziari quotati sui mercati regolamentati ed, in un secondo momento, per poter valutare in quale misura trovi applicazione la disciplina regolamentare sull'informazione periodica. A tal fine occorre distinguere tra soggetti italiani e soggetti esteri e tra mercato ufficiale (borsa) ed altri mercati regolamentati.

Con riguardo ai soggetti italiani si può osservare che la regolamentazione costituisce il modello disciplinare più completo, destinato a trovare applicazioni nei confronti dei soggetti italiani in tutte le sue forme e manifestazioni. Per quanto riguarda invece i soggetti italiani con strumenti finanziari quotati in borsa o in altri mercati regolamentati diversi da azioni o obbligazioni, è esclusa l'applicazione della disciplina dell'informazione episodica.

Per gli emittenti esteri con strumenti finanziari (indipendentemente dalla tipologia) quotati in borsa in Italia la Consob, all'atto della quotazione stabilisce, tenendo debito conto della disciplina vigente nel paese d'origine, le informazioni ed i documenti da diffondere nonché la lingua di diffusione.<sup>16</sup> Se tali strumenti finanziari sono già quotati nella borsa di un paese comunitario si applicano gli obblighi informativi vigenti in quel paese. Se, invece, la quotazione è già avvenuta nella borsa di un paese extracomunitario, devono essere fornite informazioni equivalenti a tutte quelle sopra prescritte.<sup>17</sup>

Per informativa periodica, secondo quanto previsto dalla stessa Consob, si deve intendere "l'informazione contabile secondo cadenze prestabilite". Rientrano in tale fattispecie il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato con i rispettivi allegati e verbali assembleari, come pure la relazione "semestrale". Si tratta d'informazioni al pubblico di natura successiva poichè tanto il bilancio d'esercizio, quanto le relazioni semestrali, sono documenti la cui diffusione è prescritta solo dopo la loro approvazione dall'organo competente. Nessuna modifica sostanziale si registra con riguardo alla disciplina per la diffusione verso il pubblico del bilancio d'esercizio, del consolidato e delle relazioni semestrali rispetto alla disciplina contenuta negli articoli 7 e 20 del



Regolamento n. 5553 se non per quanto riguarda l'abbreviazione dei termini di diffusione dei primi due documenti, dei verbali d'assemblea e dei relativi allegati. La nuova disciplina prevede, infatti che tanto il bilancio d'esercizio quanto quello consolidato, insieme agli allegati, dovranno essere messi a disposizione del pubblico entro il giorno (o entro 3 giorni se il bilancio è stato modificato dall'assemblea) successivo alla tenuta dell'assemblea. La novità di maggior rilievo è rappresentata dalla previsione dell'obbligo di redazione "di relazioni trimestrali".

L'informativa continua costituisce l'insieme delle notizie circa i fatti idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari. Scopo dell'informativa continua è quello appunto di rendere tempestivamente partecipi gli investitori e le autorità di vigilanza del mercato, circa i fatti rilevanti che coinvolgono l'emittente, prescindendo da una esaustiva informazione sulle operazioni stesse, ed aggiornando, ove necessario, il contenuto dei comunicati informativi. Da un punto di vista legislativo ci si riferisce alle disposizioni contenute nell'art. 114 del T.U. che prevede che gli emittenti titoli quotati o i soggetti che li controllano debbano informare il mercato con le modalità stabilite per regolamento dalla Consob dei fatti non di pubblico dominio ed idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari (eventi price sensitive) anche quando tali fatti non rientrano nella loro sfera di attività, ma in quella di società controllate (art. 114, 1° comma).

### ***1.5 La Relazione Semestrale ai sensi dell'art. 81 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive integrazioni***

Per quanto concerne le informazioni periodiche, gli obblighi più specifici in tema di comunicazione al pubblico sono contenuti nel Regolamento 11971 del 14 maggio 1999, successivamente modificato con delibera n. 12475/2000 del 6 aprile 2000 e con delibera n. 13086 del 18 aprile 2001 emanati dalla Consob in attuazione del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

In particolare, l'art. 81 del citato Regolamento si occupa di disciplinare il contenuto e le modalità di predisposizione della Relazione semestrale.

Il regolamento, dopo aver indicato la scadenza temporale entro cui mettere a disposizione del pubblico la relazione semestrale (quattro mesi<sup>18</sup> dalla fine del primo semestre dell'esercizio), fa un richiamo generale all'attuale normativa sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato (III comma art. 81). Tuttavia, al fine di rendere più immediata l'informativa in essa contenuta, consente (comma IV) di predisporre schemi in forma riassuntiva, omettendo dallo Stato Patrimoniale le sottovoci precedute da numeri arabi e dal Conto

Economico quelle contrassegnate da lettere minuscole.

Nella relazione semestrale ogni dato deve essere affiancato sia da quello del corrispondente periodo dell'esercizio precedente sia da quello di chiusura dell'esercizio medesimo; ciò rende possibile il confronto sia su base semestrale che su base annuale.

Infine, il comma IX dell'art. 81 statuisce che il commento alla relazione semestrale deve contenere tutte le informazioni specificate nell'allegato 3C-bis al Regolamento e, in ogni caso, note esplicative relative a:

- a) informazione significativa che consenta agli investitori di trarre un giudizio consapevole sull'evoluzione dell'attività e sul risultato della società indicandone i fattori particolari che hanno influito su tale attività e su tale risultato;
- b) informazioni che consentano un raffronto con il corrispondente periodo dell'esercizio precedente;
- c) informazioni che indichino i fatti di rilievo intervenuti dopo la fine del semestre e la prevedibile evoluzione dell'attività per l'esercizio in corso.

Ai sensi dell'art. 83 del Regolamento, dell'avvenuto deposito della Relazione va data notizia su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Nel 2000 la Consob con delibera 12475 del 6 aprile ha integrato il disposto dell'art. 81 del Regolamento n. 11971/1999 inserendo i criteri di redazione della relazione semestrale che gli emittenti con azioni quotate in mercati regolamentati sono tenuti a redigere ai sensi dell'art. 2428, comma 3, del codice civile e dell'art. 206 del Decreto Legislativo n. 58/98.

Di seguito vengono riportate le disposizioni di carattere interpretativo:

a) Prospetti contabili

Il terzo comma dell'articolo 81 prevede che:

"I prospetti contabili sono redatti in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato".

Si sostanzia in un richiamo generale della vigente disciplina di bilancio in materia di schemi di stato patrimoniale e di conto economico, di criteri di valutazione, di principi di consolidamento e di criteri di determinazione dell'area di consolidamento.

Per quanto riguarda gli schemi contabili, al fine di consentire una maggiore immediatezza dell'informazione semestrale, il comma 4 del medesimo articolo 81 prevede che le società tenute a redigere il bilancio secondo la disciplina del codice civile o del decreto legislativo del 26 maggio 1997, n. 173, possano utilizzare prospetti semplificati sia per i conti semestrali della capogruppo, sia per quelli consolidati.

Analogamente, al fine di agevolare la lettura del conto economico e per superare il tassativo ordine delle voci previste dalla legge, le società finanziarie, il cui bilancio sia disciplinato dal codice civile e che esercitino esclusivamente attività di assunzione di partecipazioni in imprese diverse da quelle bancarie o finanziarie, devono riportare nella relazione semestrale il conto economico riclassificato indicato nella comunicazione SOC/RM/94001437 del 23 febbraio 1994, qualora lo stesso sia anche fornito in sede di rendicontazione annuale.

In ordine ai criteri di valutazione, il richiamo alla disciplina del bilancio d'esercizio comporta l'applicabilità del cosiddetto criterio dell'indipendenza del periodo semestrale. Si tratta in sostanza, di applicare alla relazione semestrale le regole di bilancio, considerando il semestre come un periodo autonomo.

b) Quantità stimate

Il sesto comma dell'articolo 81 prevede che:

“La Consob può autorizzare singoli emittenti a presentare alcuni dati dei prospetti contabili sotto forma di quantità stimate in casi eccezionali e comunque a condizione che le relative azioni non siano ammesse alla quotazione nei mercati ufficiali di altri Stati membri dell'Unione Europea.”

”

Tale norma dà attuazione alle previsioni del terzo comma dell'articolo 5 della direttiva 82/121/CEE del 15 febbraio 1982, relativa alle informazioni periodiche che devono essere pubblicate dalle società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale presso una borsa valori.

Essa si riferisce ai casi eccezionali nei quali, per garantire la tempestività dell'informazione infra-annuale, le imprese ritengano necessario fondare una parte prevalente della relazione semestrale su procedure di stima.

In tali casi, la pervasività dell'utilizzo delle stime richiede una specifica valutazione da parte della CONSOB ai fini della quale le imprese richiedenti dovranno dimostrare che le procedure proposte sono comunque atte a garantire che la relazione semestrale sia in grado di fornire informazioni tali da rappresentare in maniera attendibile e significativa la situazione economico-patrimoniale dell'emittente e del suo gruppo.

c) Arrotondamenti

Il decimo comma dell'articolo 81 prevede che:

“I dati in cifre sono espressi in milioni o miliardi di lire, ovvero in migliaia o milioni di euro”.

Tale norma è venuta meno dal 1° gennaio 2002, data a partire dalla

quale, con il cessare del periodo transitorio del passaggio alla moneta unica europea, i dati in cifre potranno essere espressi unicamente in migliaia o milioni di euro.

Analogamente a quanto previsto per le informazioni di bilancio dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, sia nel periodo transitorio che successivamente al 1° gennaio 2002, la determinazione del livello di precisione dovrà essere effettuata utilizzando la tecnica dell'arrotondamento e non quella del troncamento. Tale livello, comunque, dovrà garantire la significatività e la chiarezza delle informazioni semestrali, nonché la comparabilità con l'informazione di bilancio.

### ***1.6 La Relazione trimestrale ai sensi dell'art. 82 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive integrazioni***

All'interno del regolamento in esame è di particolare rilievo l'art 82. Questo prevede che gli emittenti azioni entro 45 giorni dal termine di ciascun trimestre dell'esercizio mettano a disposizione del pubblico una relazione trimestrale redatta, ove ne ricorrano i presupposti ai sensi del D. Lgs. 127/1991 anche su base consolidata, secondo i criteri stabiliti dallo schema approvato dalla Consob.

Le osservazioni degli amministratori sull'andamento della gestione del trimestre illustrano sinteticamente i principali fatti gestionali, con particolare riferimento a quelli di natura straordinaria, indicando i presumibili effetti degli stessi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo.

Qualora la natura dell'attività svolta, caratterizzata da fenomeni ciclici o stagionali, renda il risultato di periodo scarsamente rappresentativo del presumibile andamento annuale, gli amministratori forniscono ogni utile informazione al riguardo.

Stante l'allegato 3D, la relazione è composta da tre parti: le prime due destinate a contenere, rispettivamente i prospetti contabili e le note di commento e la terza accoglie le osservazioni degli amministratori circa l'andamento gestionale e i fatti più significativi del periodo.

In particolare i prospetti contabili devono riportare:

- a) il volume d'affari ed il risultato derivante dall'attività operativa, nonché le componenti positive e negative di reddito, anche aggregate secondo criteri di significatività che hanno contribuito a tale risultato operativo;
- b) la posizione finanziaria netta tramite la separata indicazione delle componenti attive e passive, suddivise tra poste a breve o medio termine.

Da quanto enunciato, emerge che la situazione economica non dovrà neces-

sariamente essere originata da un conto economico riclassificato. L'informazione minima sarà infatti costituita dal valore del volume degli affari e dal risultato derivante dall'attività operativa e dalle componenti significative di reddito che hanno contribuito a tale risultato operativo. Solo il tipo d'attività svolta dall'emittente e dal gruppo dovranno suggerire agli emittenti la redazione di prospetti più analitici in ossequio all'art 2214 comma 2 del Codice Civile. La scelta finale è dunque ricaduta su una tipologia d'informazione di natura apparentemente disaggregata, ritenuta maggiormente indicativa della redditività dell'impresa o del gruppo, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva CEE 82/121. Occorre altresì segnalare che il termine "volume degli affari" (obiettivo della trimestrale) non appartiene alla nomenclatura utilizzata dal legislatore italiano nell'ambito della disciplina di conto economico d'esercizio, bensì deriva dalla stessa direttiva CEE. In tale ambito per "volume d'affari" deve intendersi "l'importo dei proventi delle vendite dei prodotti e della prestazione di servizi rientrante nelle attività ordinarie della società",<sup>19</sup> definizione che corrisponde, pertanto, alla voce A.1 dello schema di Conto Economico previsto dal 2425 C.C. Più problematica risulta essere invece l'identificazione della nozione di "risultato dell'attività operativa" poiché, se intesa in senso tecnico, non potrebbe corrispondere alla differenza tra valore della produzione e costo della produzione, così come previsto nell'ambito dello schema proposto dall'art. 2425 C.C. Questo perché il risultato operativo è tecnicamente inteso quale risultato della gestione ordinaria caratteristica, o tipica, mentre è noto che nelle voci A4, A5 e B14 dello schema di Conto Economico ai sensi del 2425 C.C. trovano collocazione valori che poco hanno a che fare con il concetto di risultato operativo. Anche in questo caso, tuttavia, l'individuazione dei principi di redazione applicabili alle relazioni trimestrali induce a ritenere che la nozione di risultato operativo non possa discostarsi da quello individuato come la differenza indicata.

Il secondo prospetto contabile deve mostrare la posizione finanziaria netta tramite la separata indicazione delle componenti attive e passive, suddivise fra poste a breve e a medio termine. Il riferimento a questo punto dovrebbe andare al documento noto come rendiconto finanziario riguardante le variazioni di capitale circolante netto.

Il regolamento prevede che la relazione trimestrale sia predisposta secondo i principi dettati per i conti annuali e consolidati cioè, in primo luogo, secondo i principi contenuti nell'art. 2423-bis del codice civile.

Tale indicazione dovrebbe suggerire la qualificazione, da parte della Consob, del periodo trimestrale quale periodo contabile a sé stante il cui ren-

dicono deve comunque essere redatto, in modo inderogabile, secondo i principi di competenza, prudenza, realizzazione, costanza e continuità, in quanto funzionali all'accertamento di determinati valori di conto economico e della situazione finanziaria parziale che dovranno essere omogenei (prima che comparabili) con i valori semestrali e annuali.

Le grandezze esposte nei prospetti contabili devono, infine, essere confrontate con i dati relativi agli analoghi periodi dell'esercizio precedente; da tale comparazione scaturisce l'essenziale processo cognitivo dell'utilizzatore del bilancio. Gli stessi dati devono essere comparabili con le informazioni della semestrale e del bilancio d'esercizio.

A tal fine è prescritto l'obbligo per l'emittente capo gruppo di giustificare eventuali scostamenti tra dati semestrali e dati successivamente predisposti e pubblicati.

La relazione trimestrale si caratterizza per la natura ciclica, sebbene nelle note di commento debba essere indicata la prevedibile evoluzione dell'attività per l'esercizio in corso; formula già presente nell'art. 2428 del codice civile e nell'art. 4 del regolamento sulla relazione semestrale.

La disposizione regolamentare prevede inoltre la redazione di una relazione per ogni trimestre dell'esercizio. Nel corso dell'esercizio, sempre che la durata dello stesso sia annuale, è dunque prescritta la redazione di quattro relazioni.

L'art. 82 comma 2 della delibera n. 11971 della Consob, tuttavia, concede agli emittenti l'esenzione della redazione delle relazioni trimestrali riferite a periodi che scadono alla fine di ciascun semestre d'esercizio, qualora:

- a) la relazione semestrale sia resa pubblica entro 75 giorni dalla scadenza del semestre;
- b) i progetti del bilancio d'esercizio e consolidato approvati dal consiglio di amministrazione siano resi pubblici entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

### **1.7 Il Principio Contabile Nazionale n. 30: I Bilanci Intermedi**

L'evoluzione dell'informativa societaria infannuale tenuto conto dell'importanza del processo intrapreso dalle imprese, soprattutto di quelle più orientate al mercato, di comunicare in modo continuo le informazioni sulla propria attività gestionale e finanziaria, ha subito un processo di rivisitazione e standardizzazione nel 1998 quando l'allora IASC ha pubblicato il Principio Contabile Internazionale lo IAS /IFRS n. 34, "Interim Financial Reporting".

In Italia l'emanazione di tale principio ha permesso di ordinare l'abbondan-

te normativa stratificatasi nel tempo. Nel 2002 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Ragionieri con riferimento all'informativa periodica ha provveduto alla pubblicazione del Documento n.30, I Bilanci Intermedi, con cui regola l'intera disciplina relativa alle informazioni periodiche contabili. In base alle disposizioni contenute nel Documento n. 30, i Bilanci Intermedi sono bilanci considerati diversi dai bilanci d'esercizio e da quelli consolidati in quanto offrono una rappresentazione riferita ad una data che occorre nel corso dell'esercizio, non al termine d'esso. Essi vengono redatti per:

- a) eventi particolari, eccezionali, espressamente disciplinati dal Codice Civile;
  - b) utilità d'informazione;
  - c) esigenza di dare pubblicità dell'andamento aziendale in corso d'anno.
- Possono inoltre essere obbligatori, quando prescritti da norme di legge o da regolamenti, ovvero volontari quando sono redatti per utilità o convenienza dell'imprenditore. Secondo il principio contabile alcuni bilanci intermedi possono essere poi "straordinari" perché legati ad eventi straordinari della vita d'impresa ed hanno scopi e sono redatti con criteri di formazione e valutazione diversi da quelli normalmente seguiti per la redazione dei bilanci d'esercizio. Ne sono esempi quelli redatti in occasione di fusioni, scissioni, trasformazioni, conferimenti, liquidazioni.<sup>20</sup>

Le situazioni che richiedono, con riferimento alle disposizioni del Codice Civile, la redazione di bilanci intermedi sono:

- a) il bilancio per la rilevazione di perdite ai fini della successiva riduzione del capitale sociale ai sensi dell'art. 2446 e 2447 del Codice Civile.
- b) il bilancio per la valutazione dell'esuberanza del capitale sociale per il conseguimento dell'oggetto sociale ai sensi dell'art. 2445 del Codice Civile.
- c) il bilancio in caso di emissione di obbligazioni per i sensi dell'art. 2410 Codice Civile.
- d) il bilancio in caso di distribuzione di acconti sugli utili in corso ai sensi dell'art. 2433-bis Codice Civile.
- e) il bilancio in caso di aumento di capitale ai sensi del 1° c. dell'art. 2442 Codice Civile.
- f) il bilancio in caso di acquisto di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 Codice Civile.
- g) Il bilancio in caso di recesso del socio nelle società di capitali ai sensi dell'art. 2423 Codice Civile.

## Tabella 2): Bilanci Straordinari e Bilanci Intermedi

OPERAZIONI PER CUI È NECESSARIO CONOSCERE LA SITUAZIONE ECONOMICA PATRIMONIALE E FINANZIARIA AGGIORNATA DELL'IMPRESA	BILANCIO STRAORDINARIO	BILANCIO INTERMEDIO
OPERAZIONI DI FUSIONI	✓	
OPERAZIONI DI SCISSIONI	✓	
OPERAZIONI DI TRASFORMAZIONE	✓	
OPERAZIONI DI CONFERIMENTO	✓	
OPERAZIONE DI LIQUIDAZIONE	✓	
OPERAZIONE DI DETERMINAZIONE DEL SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI IN IPOTESI DI ESCLUSIONE O LIMITAZIONE DEL DIRITTO D'OPZIONE	✓	
RECESSO DEL SOCIO NELLE SOCIETÀ DI PERSONE	✓	
RILEVAZIONE PERDITE PER SUCCESSIVA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE		✓
RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE QUALORA RISULTI ESUBERANTE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE		✓*
EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO		✓
PER VERIFICARE LA POSSIBILITÀ DI DISTRIBUIRE ACCONTI SUGLI UTILI IN CORSO		✓*
PER VERIFICARE L'IPOTESI DI AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE MEDIANTE UTILIZZO DELLE RISERVE E FONDI DISPONIBILI		✓*
PER VERIFICARE LA POSSIBILITÀ DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE NEI LIMITI DEGLI UTILI DISTRIBUIBILI E DELLE RISERVE DISPONIBILI		✓*
PER DETERMINARE LA QUOTA DA RIMBORSARE AL SOCIO NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI		✓*

✓\* Il bilancio Intermedio non è obbligatorio (comunque consigliato) in quanto può essere sostituito dall'ultimo bilancio d'esercizio regolarmente approvato

Il paragrafo 5 del Documento n. 30 della Commissione per la statuizione dei Principi contabili, "Bilanci Intermedi", dopo aver definito gli obiettivi e le finalità statuisce i principi da seguire per la redazione del Bilancio Intermedio. Tale Bilancio, per essere utile ai destinatari, deve essere comunicato con "tempestività" e "comunque deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico dell'esercizio".

Per permettere tuttavia alle aziende di contenere i costi connessi alla produzione di tale informativa, viene concessa la possibilità di redigere i bilanci intermedi in modo più sintetico.<sup>21</sup>

Il bilancio intermedio deve comunque essere costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa ed eventualmente dal Rendiconto



finanziario, che pur non essendo obbligatorio, è consigliabile.

I prospetti sono da compilarsi facendo riferimento agli articoli 2424, 2425 e 2427 del Codice Civile con la possibilità di effettuare alcuni raggruppamenti dei valori e in particolare:

a) per lo Stato Patrimoniale l'aggregazione massima è ammessa fino alle voci precedute dai numeri romani;

b) per il Conto Economico fino alle voci precedute dai numeri arabi.

1) Per quanto concerne la Nota integrativa il Principio riconosce la possibilità che essa possa contenere informazioni meno dettagliate rispetto al bilancio d'esercizio e, comunque, fornisce un preciso elenco del suo contenuto minimo.

Anche tali bilanci devono essere comparativi: devono pertanto presentare il raffronto con l'analogo periodo precedente, se ritenuto, necessario (obbligatorio solo per le relazioni delle società quotate) e con la situazione patrimoniale dell'ultimo esercizio. La Commissione per la statuizione dei principi contabili, dopo aver analizzato i due<sup>22</sup> criteri alternativi per la predisposizione di un bilancio intermedio -il "discrete method" e "l'integral method"- ha concluso che l'integral method non è idoneo a rappresentare correttamente l'andamento gestionale dell'impresa con riferimento ad un periodo inferiore a quello annuale. Solo l'approccio del discrete method permette infatti la contabilizzazione corretta dei costi e dei ricavi, in stretta osservanza del postulato della competenza economica, riferita al periodo, senza eliminare gli effetti della stagionalità e della volatilità tipici per le imprese. Adottare l'impostazione prevista dal discrete method significa altresì considerare il periodo contabile intermedio come un "autonomo esercizio"; si dovranno pertanto adottare gli stessi criteri di valutazione previsti per la redazione del bilancio d'esercizio.

### ***1.7.1 I Bilanci Intermedi delle società quotate nei mercati regolamentati***

Il Principio Contabile n. 30, paragrafo 3, fornisce le linee guida per la redazione dei bilanci intermedi delle società quotate nei mercati regolamentati. Statuisce in particolare che le società quotate nei mercati regolamentati sono tenute alla redazione e messa a disposizione del pubblico di "relazioni" semestrali e trimestrali. Il termine stesso usato relazione sta a significare che non si tratta, dal punto di vista giuridico, di veri e propri bilanci, essendo per essi possibili alcune semplificazioni.

#### **A) LA RELAZIONE SEMESTRALE**

L'obbligo di redigere la relazione semestrale, come affermato in precedenza, introdotto per la prima volta quasi 30 anni fa, trova il suo fondamento nella necessità di superare il gap informativo intercorrente tra ciascun bilancio

annuale ed il successivo. Per quanto concerne i criteri di compilazione e di pubblicazione della relazione semestrale la disciplina aggiornata è contenuta nell'art. 81 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e nella successiva integrazione di cui alla comunicazione DAL/28034 del 12 aprile 2000, nonché nella delibera Consob n. 12475 del 6 aprile 2000.

Il principio contabile statuisce i principi di riferimento e riprende quasi interamente il citato art. 81 (vedi paragrafo 1.6., Cap. I) salvo alcuni chiarimenti:

- i prospetti devono essere redatti in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio ed in tal senso vale il principio dell'indipendenza del periodo semestrale (discrete method);
- la redazione della relazione semestrale non richiede una chiusura contabile formale. In contabilità devono essere rilevati tutti i fatti di gestione di competenza del periodo ma non è necessaria la contabilizzazione di scritture di rettifica;
- vengono precisate le semplificazioni ammesse per schemi e, in particolare lo Stato Patrimoniale può limitarsi alle sole voci precedute dai numeri romani e il Conto Economico a quelle precedute da numeri arabi;
- per quanto concerne le note esplicative ed integrative, il Principio Contabile n. 30 dopo aver ribadito quanto previsto dal Comma IX dell'art. 81, conclude sottolineando la necessità di fornire nella relazione semestrale delle informazioni già raccomandate con appositi provvedimenti, in particolare:
  - 1) le operazioni con le parti correlate;
  - 2) le informazioni sull'andamento della gestione nelle diverse categorie di attività e aree geografiche;
  - 3) le informazioni connesse all'introduzione della moneta unica europea;
  - 4) l'informativa da fornire a seguito del cambiamento dei principi contabili;
  - 5) la presenza di eventuali dati stimati.

#### B) LA RELAZIONE TRIMESTRALE

Con l'introduzione della relazione trimestrale per mezzo dell'art. 82 e allegato 3D, del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche, il legislatore conclude il lungo cammino, iniziato nel 1974, relativo alla "continuità d'informazione societaria per le imprese quotate in borsa". L'introduzione del nuovo periodo di analisi contabile (trimestre) risponde alla pressante richiesta di una molteplicità di investitori ed analisti finanziari, per i quali tale periodo rappresenta il giusto compromesso fra il massimo intervallo temporale entro cui è possibile produrre dati contabili di sintesi rilevanti. Si ritiene, infatti, che il trimestre sia l'arco temporale minimo entro cui parte dei processi produttivi che caratterizzano l'attività d'impresa, possono trovare compimento.

Per quanto attiene ai principi di redazione, al contenuto e forma, il principio contabile ribadisce quanto già statuito nel citato art. 82 e relativo allegato 3D (vedi paragrafo 1.7., capitolo I) di seguito si riportano solo alcuni elementi che è utile mettere in risalto:

- a) in particolare l'individuazione di tre parti componenti la relazione trimestrale in luogo delle due previste per la semestrale (prospetti contabili e commenti) pare un tentativo di avvicinare ulteriormente la forma dei conti infrannuali a quella prevista in sede annuale (formata dai prospetti contabili, nota integrativa e relazione sulla gestione), in modo che la nota di commento ai prospetti svolga una funzione del tutto analoga a quella assolta dalla nota integrativa al bilancio annuale, mentre le osservazioni degli amministratori accolgono quelle informazioni di natura non necessariamente contabili ma utili per valutare l'andamento della gestione e la sua prevedibile evoluzione, ravvisandovi in questo la tipica funzione della relazione sulla gestione;
- b) il principio contabile chiarisce che la posizione finanziaria netta può essere definita come la differenza fra le disponibilità liquide sommate ai crediti finanziari a breve e a lungo termine e l'indebitamento finanziario a breve e lungo termine;
- c) per evitare duplicazione d'informazione tra relazione trimestrale e relazione semestrale le scadenze dell'informativa infrannuale ai sensi del Comma 2 dell'art. 82 risultano così previste:
- d) ai fini della comparazione temporale dei dati è prevista una differenziazione fra dati economici e finanziari. Per i primi la comparazione deve riguardare il trimestre in questione ed il periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e la data di chiusura del semestre stesso con il confronto con gli analoghi periodi precedenti:

Esempio: Relazione trimestrale riferita al trimestre II: 31/3/n – 30/6/n

PERIODO DI RIFERIMENTO		PERIODO DI COMPARAZIONE	
31.03.n	30.06.n	31.01.n-1	30.06.n-1
01.01.n	30.06.n	01.01.n-1	30.06.n-1

Per le informazioni finanziarie i dati di chiusura del trimestre oggetto d'analisi devono essere confrontati sia con i dati di chiusura del precedente trimestre sia con quelli dell'ultimo esercizio.

Esempio: Relazione trimestrale riferita al II trimestre: 31/3/n – 30/6/n

PERIODO DI RIFERIMENTO		PERIODO DI COMPARAZIONE	
01.01.n	30.06.n	31.03.n	31.12.n-1
		01.01.n-1	

## 2. SINTESI IAS 34

A CURA DEL DOTT. CLAUDIO SOTTORIVA

Il principio contabile internazionale IAS n°34 è stato approvato nel febbraio del 1998 dallo IASC (ora IASB), con effetto per i bilanci d'esercizio con inizio dal 1 gennaio 1999 o da data successiva.<sup>23</sup>

La finalità è quella di indicare il contenuto minimo della informativa aziendale infrannuale nonché i criteri per la redazione di un bilancio relativo ad una frazione di esercizio.

Il principio raccomanda, in particolare, per le società quotate:

- di fornire un'informativa infrannuale almeno al termine di ogni semestre del loro esercizio sociale;
- di rendere disponibile l'informativa infrannuale non oltre 60 giorni dal termine del periodo di riferimento.

Ciò in quanto l'informativa infrannuale è finalizzata a fornire un aggiornamento rispetto alle informazioni disponibili relative alla chiusura dell'esercizio precedente, assume particolare rilievo l'informativa relativa a nuovi fatti e nuovi accadimenti verificatisi dopo la chiusura dello stesso.

L'informativa deve normalmente essere esposta con riferimento alla data del bilancio intermedio; tuttavia, l'impresa deve illustrare anche ogni ulteriore evento o operazione che sia rilevante per la comprensione del periodo intermedio. Il dettaglio dell'informativa che deve essere comunque resa è indicata nella tavola che segue (cfr. Tav. 1).

**Tav. 1:** Le informazioni che devono essere contenute nel bilancio intermedio secondo lo IAS 34

L'indicazione che, nel bilancio intermedio, sono stati utilizzati gli stessi principi e criteri contabili adottati per la redazione dell'ultimo bilancio annuale o, se questi principi o metodi sono stati modificati, una motivazione delle cause che hanno determinato la loro modificazione e l'illustrazione dell'effetto del cambiamento.

I commenti che illustrino la stagionalità o ciclicità delle operazioni di gestione connesse allo svolgimento dell'attività tipica.

La natura e l'importo di elementi inusuali in termini di natura, grandezza, effetti che abbiano inciso su attività, passività, patrimonio netto, utile netto e flussi finanziari dell'impresa.

La natura e l'importo delle variazioni nelle stime effettuate in periodi intermedi precedenti il corrente periodo amministrativo o nelle stime effettuate in periodi amministrativi precedenti se tali variazioni hanno un effetto significativo nel periodo intermedio di riferimento.

Le emissioni, riacquisti e rimborsi di titoli di debito e di titoli azionari.

I dividendi pagati (in totale o per azione) alle azioni ordinarie e quelli pagati alle altre categorie di azioni.

I risultati per settore di attività o per area geografica, qualunque sia il criterio adottato dall'impresa relativa all'informativa di settore.<sup>24</sup>

Gli eventi rilevanti successivi alla data di chiusura del periodo intermedio che non siano stati riflessi nel bilancio del periodo intermedio.

Gli effetti delle variazioni nella struttura dell'impresa intervenute durante il periodo intermedio, comprese aggregazioni d'impresa, acquisizioni o cessioni di società controllate e investimenti finanziari a lungo termine, ristrutturazioni e cessazione di attività.

Le variazioni delle passività o delle attività potenziali rispetto all'ultimo esercizio.

L'informativa infrannuale deve essere preparata su base consolidata se l'impresa è soggetta alla redazione del bilancio consolidato.

Al fine di meglio realizzare una precisa comparazione fra le informazioni di natura finanziaria, patrimoniale ed economica contenute nel bilancio intermedio ed i bilanci precedenti, lo IAS 34 prevede obbligatoriamente (cfr. par. 20), il confronto fra:

- lo stato patrimoniale alla fine del periodo intermedio di riferimento e lo stato patrimoniale alla fine dell'ultimo periodo amministrativo;
- il conto economico del periodo intermedio di riferimento e il progressivo dell'esercizio in corso, con i conti economici dei corrispondenti periodi intermedi (del periodo e progressivi) relativi all'ultimo periodo amministrativo;
- il prospetto delle variazioni delle poste di patrimonio netto cumulativamente, con riferimento alla data di chiusura del periodo intermedio, con i dati riferiti al corrispondente periodo dell'ultimo periodo amministrativo;
- il rendiconto finanziario alla data di chiusura del periodo intermedio con i dati relativi al corrispondente periodo dell'ultimo periodo amministrativo.

Lo IAS 34 stabilisce poi che nel “decidere come rilevare, misurare, classificare o illustrare una voce ai fini dell’informativa intermedia, la “rilevanza” deve essere determinata in relazione ai dati del periodo intermedio. Nel fare valutazioni di rilevanza bisogna nel caso di un bilancio infrannuale, prestare maggior attenzione poiché le misurazioni dei valori infrannuali possono basarsi su stime in misura maggiore che non per le valutazioni dei dati annuali”.

Secondo i principi contabili internazionali l’informativa è da ritenersi rilevante se la sua omissione o sottovalutazione potrebbe influenzare le decisioni economiche prese sulla base del bilancio d’esercizio.<sup>25</sup>

Per quanto concerne i criteri di rilevazione e valutazione, il principio contabile internazionale (cfr. par. 28) statuisce che “un’impresa deve applicare nei suoi bilanci intermedi gli stessi criteri contabili applicati nel bilancio d’esercizio annuale ...”. La motivazione di tale presupposto è da attribuire al fatto che il periodo intermedio, pur essendo una frazione dell’intero esercizio sociale, deve essere considerato un periodo autonomo (secondo la “logica” c.d. “discrete method”); in tal modo ogni costo e ricavo viene contabilizzato nel periodo di riferimento in stretta osservanza del principio di competenza temporale (tale criterio di base è da preferirsi ad altri perché maggiormente adatto per effettuare comparazioni con i corrispondenti bilanci d’esercizio, ed al fine di meglio comprendere la natura e la specificità delle operazioni aziendali, anche in relazione alla loro stagionalità; secondo invece la logica c.d. “integral method”, i costi e i ricavi del periodo verrebbero determinati come pro-quota dei costi e dei ricavi che si determinerebbero nell’arco di un esercizio e, pertanto, il risultato annuale verrebbe suddiviso in modo uniforme nei diversi sottoperiodi di riferimento, con conseguente eliminazione degli effetti della stagionalità).

Il principio contabile fornisce anche alcune specificazioni relative alla modalità di contabilizzazione dei “ricavi stagionali, ciclici o occasionali” e dei “costi sostenuti in modo non uniforme nell’esercizio”. Sono esempi appartenenti alla prima categoria i proventi da dividendi, le royalties, i contributi pubblici. In generale viene osservato che essi non possono essere anticipati o differiti ad una data intermedia se l’anticipazione o il differimento non fossero considerati corretti in sede di redazione del bilancio di fine esercizio. Viceversa, i costi sostenuti in modo non uniforme possono essere anticipati o differiti ai fini dell’informativa intermedia se, e solo se, fosse corretto anticipare o differire quel costo in sede di redazione del bilancio di esercizio.

### **3. IL CONTROLLO DELL'INFORMATIVA CONTABILE PERIODICA NELLE SOCIETÀ CHIUSE**

*A CURA DEL DOTT. DANIELE BERNARDI<sup>26</sup>*

- 3.1 *Premessa*
- 3.2 *I Principi di Redazione dei Bilanci Intermedi*
- 3.3 *I Principi di valutazione per la redazione di Bilanci Intermedi*
  - 3.3.1 *L'utilizzo delle stime.*
- 3.4 *Le fonti normative di riferimento per il controllo delle informazioni contabili periodiche*
- 3.5 *Le funzioni di vigilanza del Collegio Sindacale con riferimento ai Bilanci Intermedi*
- 3.6 *Il controllo dei Bilanci Intermedi predisposti al verificarsi di particolari operazioni*
  - 3.6.1 *Aumento di capitale sociale*
  - 3.6.2 *Riduzione del capitale sociale*
  - 3.6.3 *Riduzione del capitale sociale per perdite*
  - 3.6.4 *Fusioni e scissioni*
  - 3.6.5 *Emissione di Prestiti Obbligazionari*
  - 3.6.6 *Distribuzione di acconti sui dividendi*
- 3.7 *Le funzioni del soggetto incaricato del controllo contabile con riferimento ai Bilanci Intermedi*
- 3.8 *Il principio della permanenza del requisito della continuità aziendale: il ruolo del soggetto incaricato del controllo contabile e del collegio sindacale.*
- 3.9 *Conclusioni.*

### **3.1. Premessa**

Sull'argomento dell'informativa contabile infrannuale la professione si è espressa con il principio contabile specifico OIC n° 30.<sup>27</sup>

Specifici documenti in tema di controllo sono stati emessi con riferimento alle società quotate: il Principio di Revisione sul Controllo contabile delle Relazioni Semestrali delle Società quotate in borsa (emesso nel 1997 a cura del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e Ragionieri), la Delibera Consob n. 10867 del 31 luglio 1997 con cui recepisce l'adozione del Principio di Revisione relativo al controllo contabile delle Relazioni Semestrali per le società quotate.

Lo scopo dell'OIC n° 30 è quello di definire i principi per la presentazione e la redazione dei bilanci intermedi che sono redatti per:

- eventi particolari espressamente disciplinati dal codice civile,
- utilità di informazione,
- esigenza di dare pubblicità dell'andamento aziendale in corso d'anno.<sup>28</sup>

Dal punto di vista della vigilanza e del controllo contabile è necessario definire regole di "controllo" in occasione di particolari operazioni definite dal codice civile, che richiedono la presentazione di un bilancio intermedio.

Sempre sotto questo profilo è altresì indubitabile che l'istituzione di una prassi aziendale di rendicontazione periodica (in relazione ad esigenze di utilità d'informazione e di dare pubblicità dell'andamento aziendale in corso d'anno), assuma una importanza decisiva, per gli organi di controllo, ai fini della conoscenza dell'azienda, del miglioramento della qualità delle attività di controllo, della verifica continua del requisito della permanenza della continuità aziendale e, in ultima analisi, un supporto indispensabile per qualificare appunto l'attività di controllo e diminuire le responsabilità inerenti alle funzioni degli organi demandati al controllo stesso, siano essi sindaci, membri del comitato per il controllo della gestione (nelle società che adotteranno il sistema di amministrazione monistico), del consiglio di sorveglianza (nelle società che adotteranno il sistema dualistico) o soggetti incaricati del controllo contabile.<sup>29</sup>

### **3.2. I Principi di Redazione dei Bilanci Intermedi (OIC n° 30).**

I bilanci intermedi devono essere redatti utilizzando le stesse regole previste per la predisposizione del Bilancio Annuale d'esercizio (e del consolidato).

Per la loro redazione si applicano i criteri di redazione previsti dal Codice Civile in materia di bilancio di esercizio, interpretati e integrati sul piano della tecnica dai principi contabili.

La redazione di un bilancio intermedio presenta, per certi versi, alcune sempli-



ficazioni rispetto al bilancio di esercizio, mentre, per altri versi, presenta alcune rilevanti problematiche e difficoltà.

Si presentano due ordini di problemi:

- 1) gli schemi di riferimento per la predisposizione del Bilancio intermedio,
- 2) i principi da seguire per la redazione del Bilancio Intermedio.

Per quanto riguarda gli schemi di riferimento, il Bilancio Intermedio deve essere normalmente costituito dai prospetti contabili di Stato Patrimoniale, di Conto Economico integrati dalle Note Esplicative (nota integrativa o relazione), in modo particolare se il documento ha rilevanza esterna all'impresa.

Se il documento intermedio ha rilevanza esterna i prospetti di Stato Patrimoniale e Conto Economico da utilizzare sono quelli previsti dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile per il bilancio d'esercizio.

E' possibile aggregare alcune voci purché tale aggregazione non alteri significativamente l'intelligibilità dei prospetti contabili.

L'aggregazione, come consentito alle società quotate nelle loro relazioni semestrali è costituita:

- nei prospetti dello stato patrimoniale, delle voci precedute da numeri romani nello schema previsto dall'art. 2424 del codice civile,
- nel prospetto del conto economico, dalle voci precedute da numeri arabi nello schema previsto dall'art. 2425 del codice civile.<sup>30</sup>

I prospetti contabili dello Stato Patrimoniale, nei documenti con rilevanza esterna, devono essere altresì integrati con i risultati comparativi dell'ultimo esercizio sociale ed i risultati comparativi dell'analogo periodo precedente.

Il prospetto contabile del Conto Economico deve esporre, a fini comparativi, i risultati dell'analogo periodo precedente.

Nel caso in cui il bilancio intermedio sia redatto a fini diversi dell'informativa nei confronti del pubblico, o per particolari eventi speciali disciplinati dal codice civile, è ovviamente possibile utilizzare qualsiasi tipo di schema.

Per quanto concerne il secondo ordine di problemi individuati ( i Principi di redazione da seguire per la predisposizione del Bilancio Intermedio), occorre fare alcune premesse metodologiche di natura generale e poi sulle scelte operate dal principio contabile nazionale.

Tali premesse riguardano:

- a) I postulati del bilancio dell'esercizio,<sup>31</sup>
- b) I criteri (di valutazione) da adottare.

Sui postulati di bilancio è necessario un approfondimento per vedere qual è il loro impatto sia sulla informativa infrannuale con rilevanza esterna all'azienda sia ai fini del controllo.

Nello specifico:

*a) Utilità, completezza.*

Il bilancio deve essere di concreta utilità per i suoi utilizzatori (interni ed esterni). Per essere "utile" l'informativa infrannuale deve necessariamente essere "completa".

Entrambi i postulati della utilità e completezza del bilancio devono essere posti in relazione con gli scopi per i quali è redatta l'informativa periodica che possono essere quelli:

- di fornire ai terzi informazioni sull'evoluzione della gestione aziendale (è il caso senza dubbio delle relazioni periodiche delle società quotate nei mercati regolamentati ma anche quello che si riscontra quando l'azienda decide volontariamente di mettere a disposizione dei terzi informazioni di periodo),
- di essere utilizzato "internamente" all'azienda per assumere decisioni in merito alla gestione,
- infine per particolari eventi o operazioni riguardanti la vita aziendale.

Nel caso dell'informativa infrannuale l'applicazione di tali postulati apre problemi di rilievo.

L'utilità e la completezza dell'informazione richiede, infatti, che questa sia corretta ed attendibile ma anche fornita con tempestività.

E' necessario quindi che l'azienda sia strutturata e dotata di un sistema efficiente per la rilevazione ed elaborazione delle informazioni necessarie e sia in grado, altresì, di fornire tali dati in tempo utile.

Per risolvere il problema della tempestività, sia il Principio OIC n° 30 sia le disposizioni per le società quotate<sup>32</sup> ammettono un certo grado di "semplificazione".

Tuttavia il problema della semplificazione dell'informativa infrannuale può comportare un minore grado di affidabilità dell'informativa stessa: in altri termini assume significativa importanza l'istituzione di un complesso di tecniche, regole e norme interne all'azienda che permettano di semplificare alcuni processi di rilevazione ed elaborazione dei dati aziendali con il fine di rispettare la necessità di una produzione tempestiva, ma allo stesso tempo sufficientemente attendibile e completa, del bilancio infrannuale. Gli organi di controllo su questi temi giocano un ruolo importante.

L'accertamento dell'esistenza di una struttura organizzativa, amministrativa e contabile "adeguata" rientra espressamente tra i doveri del collegio sindacale<sup>33</sup> e dei nuovi organi di vigilanza nei sistemi alternativi di governance,<sup>34</sup> così come la valutazione dei rischi aziendali e la comprensione del sistema organizzativo, contabile e di controllo (interno) è la base del lavoro di revisione - controllo contabile - secondo i nuovi principi emanati.<sup>35</sup>

*b) Prevalenza della forma sulla sostanza.*

Affinché il bilancio possa essere "utile" per i suoi utilizzatori e fornire una rappresentazione veritiera e corretta degli eventi di gestione è necessaria la determinazione e comprensione degli aspetti sostanziali di ognuno di tali eventi e non solo i suoi aspetti formali.

Una delle novità introdotte dalla riforma del diritto societario ha riguardato, in tema di principi generali di redazione del bilancio, l'introduzione del principio della "funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato, sul quale devono basarsi le valutazioni delle voci di bilancio (art. 2423 bis, n° 1).<sup>36</sup> L'interpretazione di tale previsione normativa è quella del principio della prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali."<sup>37</sup>

Tale postulato vale evidentemente, in modo identico, anche nel caso dell'informativa infrannuale.

Quando, per via di norme civilistiche o tributarie, la rappresentazione di un fatto aziendale non esprime appieno la sostanza dell'operazione, tale informazione complementare deve essere fornita nella nota integrativa (o relazione di periodo).<sup>38</sup>

*c) chiarezza, significatività, imparzialità e prudenza*

Il bilancio dell'esercizio deve essere comprensibile e deve perciò essere analitico e corredato dalla nota integrativa che faciliti la comprensibilità della schematica simbologia contabile.<sup>39</sup> Tuttavia l'informativa non deve essere eccessiva e superflua.

Ciò vale, in modo particolare, nel caso dell'informativa periodica, tant'è che, almeno nell'esperienza nazionale maturata nell'ambito delle società quotate nei mercati regolamentati, è ammessa una rappresentazione semplificata sia degli schemi contabili, sia della informazioni da fornire nella nota (cosiddetta nota integrativa semplificata).

E' evidente, d'altro canto, che la semplificazione in un documento di informativa di periodo non debba compromettere l'intelligibilità e la chiarezza del documento stesso.

In altre parole, sotto il profilo del controllo, l'attività dovrebbe accertare anche che siano fornite tutte le informazioni necessarie per la comprensione del bilancio intermedio.

In questo contesto anche i postulati dell'imparzialità e della prudenza devono essere tenuti in debita considerazione nell'informativa infrannuale.

E' di tutta evidenza che, poiché il bilancio dell'esercizio si rivolge ad una pluralità di soggetti, spesso con interessi divergenti, esso debba essere formato

adottando criteri e principi contabili imparziali (neutralità).

Nell'ambito dell'informativa infrannuale la neutralità assume una rilevanza particolare: non sono ammissibili, in linea generale, l'adozione di criteri di valutazione volti per esempio, alla livellazione dei redditi di periodo, per attenuare o enfatizzare l'impatto di cicli di brevissimo periodo sfavorevoli o favorevoli, ne, tanto meno, politiche, sotto il profilo della rappresentazione contabile, per ridurre l'impatto di fenomeni stagionali o ciclici.<sup>40</sup>

Anche il postulato della prudenza deve essere applicato senza deroghe nel caso dell'informativa infrannuale.

Gli organi di controllo dovranno accertare che anche nei bilanci intermedi i profitti non realizzati non siano contabilizzati mentre, invece, le perdite, anche se non ancora definitivamente patite, debbano essere rappresentate nel documento.

E' tuttavia evidente che fenomeni stagionali o ciclici di brevissimo termine possano influenzare alcune rilevazioni o valutazioni di periodo con conseguente difficoltà nell'applicazione rigorosa di questo postulato: quanto si dirà in seguito con riferimento alla "competenza" potrà chiarire, almeno in parte, tale tipo di problematiche.

*d) periodicità della misurazione del risultato economico, del patrimonio e comparabilità.*

Il bilancio intermedio non si riferisce evidentemente all'esercizio nel suo insieme ma, bensì, ad una frazione, un sottoperiodo dello stesso esercizio annuale. Generalmente, salvo il caso di eventi per operazioni nella vita societaria che possono richiedere la predisposizione di una situazione intermedia ad una data inusuale (evidentemente straordinaria), è intuitivo dedurre che il confronto ad intervalli costanti nel tempo dei dati periodici sia di grande utilità informativa.

E' per tale ragione, per altro, che le situazioni intermedie delle società quotate sono sempre riferite ad intervalli prestabiliti (trimestrali, semestrali e con la comparazione con l'analogo periodo precedente).

Ciò perché la confrontabilità è un elemento di fondamentale importanza nell'ambito dell'informativa infrannuale: senza l'applicazione di tale postulato l'utilità di tali rilevazioni è compromessa.

Sotto il profilo del controllo la comparazione dei dati di sintesi, patrimoniali ed economici, di analoghe frazioni di esercizio nel corso del tempo è sempre di straordinaria utilità.

Consente infatti di rilevare con un unico documento di sintesi, sia l'evoluzione finanziaria dell'azienda sia l'andamento economico con un'immediata eviden-

za delle situazioni anomale o inusuali meritevoli di un immediato approfondimento ed analisi degli organi deputati alla vigilanza ed al controllo.

e) *Continuità (costanza di applicazione dei principi contabili e criteri di valutazione).*

La continuità è direttamente collegata al precedente postulato della comparabilità ed a quello dell'imparzialità.

L'applicazione di principi uniformi nei diversi periodi (continuità) è necessaria per rendere possibile – rappresentativa e significativa - la comparazione nel tempo dei diversi intervalli di gestione della stessa società presi in considerazione.

L'applicazione di questo postulato, è dunque inderogabile: d'altro canto è evidente come la non applicazione di questo postulato in un sistema di informativa periodica di breve periodo, infrannuale, con il continuo mutamento dei principi contabili di riferimento, creerebbe situazioni di confusione ed, in ultima analisi, minerebbe la significatività e l'utilità dell'informativa periodica stessa. Ciò si rifletterebbe anche, sotto il profilo del controllo, con il venir meno delle positività ed utilità segnalate nell'ultima parte del paragrafo precedente.

f) *Competenza.*

Nella redazione del bilancio dell'esercizio il principio della corretta rilevazione della competenza economica è fondamentale.<sup>41</sup>

Tale postulato assume, nella redazione di un bilancio intermedio, una importanza particolare in quanto è influenzato dalle difficoltà di corretta correlazione dei ricavi ai costi riferiti ad un intervallo temporale inferiore all'esercizio.

Sulla questione si sono formate due teorie sui metodi per la determinazione quantitativa dei risultati economici di un periodo parziale dell'esercizio:

La teoria o metodo "integrale" ed il metodo "discreto".

Nel primo caso il periodo inferiore all'anno è considerato parte integrante dell'esercizio: in tale modo la frazione temporale infrannuale è considerata in relazione al più ampio, temporalmente, esercizio annuale.

In altri termini, nell'applicazione estrema del metodo, il risultato economico del sottoperiodo è determinato con l'iscrizione dei costi proporzionalmente ai proventi e costi dell'intero esercizio. La determinazione della competenza del sottoperiodo considerato si basa dunque su una stima dei costi e ricavi complessivi e sulla loro redistribuzione sulle frazioni in cui è convenzionalmente suddiviso l'esercizio.<sup>42</sup>

E' evidente che questa impostazione, se applicata integralmente, non offre la

rappresentazione di ciò che si è effettivamente verificato nella frazione temporale considerata in quanto è condizionata dal verificarsi di tutta una serie di previsioni e conferma di stime.<sup>43</sup>

Il metodo discreto, viceversa, prevede che il risultato economico della frazione di esercizio considerata sia misurato come se fosse un esercizio autonomo.

Il periodo è considerato come un periodo contabile indipendente, anche se più breve dell'esercizio, e, per la sua misurazione quantitativa e valutativa, sono applicati gli stessi principi contabili riferiti al bilancio annuale dell'esercizio e quindi anche l'applicazione del postulato della competenza economica in senso stretto (più avanti si dirà dell'uso delle stime). È il metodo scelto sia dallo IAS 34 sia dal principio contabile nazionale OIC n° 30.

Il principio contabile nazionale ha concluso infatti, che il metodo cosiddetto "integrale" non è idoneo per la redazione di bilanci intermedi che correttamente soddisfino l'obiettivo di rappresentare l'andamento gestionale dell'impresa in un periodo inferiore a quello annuale: il metodo "integrale" elimina gli effetti della stagionalità e della volatilità che, invece, sono un fenomeno tipico per le imprese.<sup>44</sup> Sotto il profilo del controllo particolare attenzione sarà posta sulla corretta applicazione della competenza nel senso canonico individuato dalla prassi nazionale (documento n° 11 e n°30) ed internazionale (IAS 34).

È intuitivo infatti come l'applicazione non corretta del postulato della competenza o l'adozione, rigorosa o mediata del metodo "integrale" possa fortemente influenzare i risultati dei sottoperiodi in cui è convenzionalmente suddiviso l'esercizio annuale anche se, al limite, poi, a livello di bilancio annuale, si giunga ad una corretta ricostruzione del risultato: è il fenomeno della redistribuzione del reddito per attenuare la stagionalità o la ciclicità di talune attività economiche che è in contrasto con gli scopi esaminati nel presente lavoro di corretta misurazione dell'andamento dell'impresa in un periodo inferiore a quello annuale anche ai fini del controllo.<sup>45</sup>

A tal fine quelli che sono definiti, nel linguaggio della revisione, "eventi successivi" assumono una decisiva importanza sotto il profilo del controllo per l'influenza che possono avere sul rendiconto intermedio e pertanto dovranno essere valutati con la necessaria attenzione.<sup>46</sup>

Gli eventi di competenza dei periodi successivi, destinati a modificare in misura significativa il risultato finale dell'esercizio, dovranno essere oggetto di informazione solo nella nota integrativa. Si dovrà tenere conto invece di eventi avvenuti dopo la chiusura del periodo intermedio che evidenzino condizioni che esistevano già alla data di riferimento del bilancio e richiedono pertanto modifiche ai valori delle attività e passività.<sup>47</sup>

### **3.3. I Principi di valutazione per la redazione dei Bilanci Intermedi**

La redazione dei Bilanci Intermedi, stante le disposizioni contenute nel Documento OIC n. 30, deve avvenire applicando gli stessi criteri di valutazione e gli stessi principi contabili previsti per la formazione del bilancio di esercizio.<sup>48</sup>

Si dovranno pertanto rispettare il principio della competenza economica e della continuità nei criteri di valutazione adottati per il bilancio d'esercizio. Si possono tuttavia presentare delle situazioni particolari per le quali l'osservanza dei criteri generali di valutazione nella predisposizione dei Bilanci Intermedi può determinare dei problemi valutativi specifici.

In particolare il documento n. 30 individua alcune fattispecie tipiche di riferimento che possono dar luogo a difficoltà interpretative o valutative:

- costi di ricerca e di sviluppo;
- costi di manutenzione;
- premi di fine anno;
- l'ammortamento delle immobilizzazioni;
- valutazione delle rimanenze;
- le imposte sul reddito.

#### *1) Costi di ricerca e sviluppo.*

I costi di ricerca e sviluppo possono essere imputati a Conto Economico ovvero, in presenza di particolari condizioni,<sup>49</sup> essere considerati come attività immateriali ed essere capitalizzati. Anche per la redazione del bilancio intermedio si pone il problema di verificare il rispetto delle condizioni di capitalizzazione dei costi che, spesso, si rendono disponibili solo a fine esercizio. L'OIC n. 30 non ritiene ammissibile capitalizzare tali costi nei bilanci intermedi perchè tale comportamento è in contrasto con il principio OIC n°24 "... i costi di ricerca e di sviluppo siano capitalizzati solo dal momento in cui il progetto si dimostri realizzabile". La disposizione prevede infatti che si faccia riferimento ad un istante e non ad un arco temporale.

Infatti in corso d'esercizio, spesso, non tutti gli elementi necessari alla capitalizzazione previsti nel principio OIC n° 24 possono essere noti.

In tale caso la capitalizzazione non è consentita in quanto le condizioni di realizzabilità e recuperabilità devono sussistere già nel periodo infrannuale considerato e con riferimento a tale periodo deve essere valutata la possibilità di capitalizzare o meno tale tipologia di costi.

Il principio nazionale è in linea con quanto previsto dallo IAS 34.<sup>50</sup>

## 2) *Costi di manutenzione.*

Il principio contabile prevede che i costi di manutenzione siano imputati a conto economico solo al momento in cui sono sostenuti; non è pertanto ammesso effettuare un accantonamento nei bilanci intermedi in periodi precedenti al loro sostenimento. A tale principio fa eccezione quanto previsto per gli accantonamenti periodici al Fondo manutenzione cicliche in conformità con l'OIC n. 19 "Fondi per rischi ed oneri".

Il principio nazionale è in linea con quanto previsto nello IAS n° 34: le manutenzioni, secondo questo principio contabile, sono contabilizzate solo quando sussiste per la società che le sostiene una obbligazione legale o implicita – come nel caso delle manutenzioni cicliche – mentre l'intenzione dell'ente di sostenere spese di manutenzione in un sottoperiodo futuro non è sufficiente per la contabilizzazione nel periodo considerato.

## 3) *Premi di fine anno.*

E' uno dei casi in cui il principio contabile nazionale consente, con cautele, l'utilizzo di processi di stima.<sup>51</sup> L'erogazione, o maturazione per il beneficiario, di sconti o premi di fine anno, parametrati al raggiungimento di determinati obiettivi, è una prassi contrattuale diffusa in molti settori merceologici. Il premio, solitamente, è commisurato a volumi annui di vendita (o di acquisti), e non a singoli periodi. Ne consegue che solo al termine dell'esercizio annuale è possibile determinare con attendibilità l'importo del premio. Nonostante ciò, il Documento n. 30 (paragrafo 3.4.4), ritiene iscrivibili nei Bilanci Intermedi "una quota parte di costi e ricavi che ragionevolmente si ritiene di competenza del periodo in oggetto".

Sarà pertanto necessario utilizzare tutte le informazioni disponibili (per esempio andamenti storici, previsioni ecc...), per stimare, nel modo più accurato possibile, la percentuale del premio che si suppone maturerà alla fine del periodo annuale e proporziarli ai volumi del periodo intermedio.

Secondo il principio contabile nazionale nella stima occorrerà esercitare una particolare cautela, specialmente nei primi periodi intermedi dell'esercizio, al fine di evitare di rilevare componenti positive che non si realizzeranno alla fine dell'esercizio oppure costi inferiori a quelli che saranno poi sostenuti.<sup>52</sup>

Quanto detto per i premi di fine anno è applicabile a tutti quegli elementi di reddito, positivi o negativi, la cui esatta determinazione è possibile solamente alla fine dell'esercizio e solo stimabile nei periodi intermedi (per esempio bonus a dipendenti non discrezionali ma legati a risultati, royalties, incentivi o commissioni variabili in funzioni dei risultati ecc...).



#### *4) Ammortamenti.*

Il principio contabile innanzitutto chiarisce che l'ammortamento deve essere effettuato in relazione ai soli cespiti che siano disponibili e pronti per l'uso durante il periodo. L'ammortamento viene poi calcolato utilizzando l'aliquota annua, opportunamente ridotta in proporzione alla durata del periodo intermedio (o se si utilizzano metodi diversi dall'ammortamento lineare con la stessa metodologia di fine anno tenendo conto della minor durata del periodo intermedio), rispetto all'intero esercizio. L'ammortamento non può essere calcolato (e quindi sostanzialmente anticipato), nei periodi nei quali il bene cui si riferiscono non è ancora utilizzabile come non è consentito il calcolo delle quote di ammortamento che tengano conto di investimenti o alienazione di cespiti ammortizzabili pianificate nell'esercizio ma non realizzate nel periodo intermedio cui il bilancio infrannuale si riferisce.

Nell'ipotesi di cessione, alienazione, perdita o dismissione del cespite nel corso dell'esercizio, l'ammortamento va calcolato in relazione alla frazione dell'esercizio nel quale il bene è stato utilizzato e la determinazione della plusvalenza o minusvalenza relativa alla dismissione dovrà tenere conto di ciò.<sup>53</sup>

#### *5) Valutazione delle rimanenze.*

Le rimanenze di magazzino, secondo il principio contabile nazionale, alla chiusura del periodo intermedio devono essere valutate con gli stessi criteri adottati per il bilancio annuale, in osservanza al criterio generale secondo cui un bilancio intermedio rappresenta un autonomo, ancorché più breve, esercizio economico e finanziario.

Di conseguenza si dovranno utilizzare le stesse configurazioni di costo (FIFO, LIFO, medio ponderato) utilizzate per la valutazione di fine anno e si dovrà valutare, ad ogni chiusura di periodo intermedio, l'eventuale necessità di svalutazione per ricondurre le scorte al minor valore di realizzo (con evidenti difficoltà, in taluni casi, nei processi di stima volti ad individuare perdite di valore in base agli elementi noti alla data di riferimento della situazione intermedia).

Il valore di minor realizzo dovrà comunque essere stimato in funzione degli elementi conosciuti alla data di valutazione senza anticipare mere aspettative di recupero nei periodi successivi.

Sull'argomento si apre un problema di rilievo se la società adotta una configurazione di costo al LIFO.

Il principio contabile nazionale, infatti, evidenzia come, nel caso di rimanenze il cui costo è determinato con l'adozione del metodo LIFO, l'applicazione del criterio può comportare variazioni anche di importo consistente nella cosiddet-

ta "riserva LIFO", in particolare per le imprese soggette a forte stagionalità nelle vendite in periodi precedenti alla chiusura annuale.

Queste imprese riducono generalmente in modo sensibile il volume delle scorte per far fronte alle vendite concentrate in un determinato periodo dell'anno, per poi ricostituire successivamente un livello ottimale di giacenze di magazzino.

Di conseguenza si ha l'emersione della "riserva LIFO" (e relativi profitti) in un certo periodo infrannuale (quello caratterizzato dalla elevata stagionalità di vendita), che sarà poi riassorbita a fine anno (annullando i precedenti profitti). In questa circostanza potrebbe essere considerato opportuno non riflettere, nei bilanci intermedi, l'effetto derivante dalla riduzione delle scorte valutate a LIFO se vi è una ragionevole aspettativa che l'effetto di tale riduzione sarà poi annullato alla fine anno.

Su questo punto il principio contabile nazionale, in perfetta aderenza con il metodo "discreto" descritto nel precedente paragrafo sul postulato della competenza, non ritiene accettabile la metodologia sopradescritta sia perché introduce un'eccessiva discrezionalità, sia perché priva il lettore di bilancio di un'utile informazione circa gli effetti della stagionalità sui bilanci intermedi dell'impresa. L'esplicitazione del fatto che una parte degli utili di periodo è dovuta dall'emersione temporanea della riserva LIFO e l'indicazione che tali utili potrebbero essere annullati, in tutto o in parte, dalla ricostituzione delle scorte in uno o più periodi intermedi successivi, costituiscono tuttavia un'informativa importante da fornirsi nelle note illustrative al bilancio intermedio.<sup>54</sup>

#### 6) *Imposte sul reddito*

In linea teorica, secondo il principio contabile nazionale,<sup>55</sup> esistono due differenti approcci per affrontare il problema delle imposte sul reddito in un bilancio infrannuale.

Nel primo è applicato integralmente il concetto di autonomia del bilancio intermedio e dunque il carico fiscale è stimato ed accantonato nel fondo per imposte come se queste ultime dovessero veramente essere liquidate in base al risultato lordo del periodo.

In questo caso si apportano le relative rettifiche fiscali, simulando una vera e propria dichiarazione dei redditi per il periodo intermedio.

In assenza di rettifiche fiscali di natura permanente, questo metodo fa sì che, in ogni periodo intermedio, il carico di imposte corrisponda alla applicazione dell'aliquota fiscale in vigore sull'utile lordo di periodo.

Secondo l'altra metodologia, invece, occorrerebbe stimare il carico fiscale che l'impresa avrà a fine esercizio e ripartirlo quindi, pro-quota sui risultati lordi di

ogni periodo intermedio.

Ciò comporta, come intuibile, un processo previsionale e di stima assai complesso nel quale entrano in gioco variabili spesso non quantificabili e prevedibili con un sufficiente grado di attendibilità.

Quest'ultimo approccio non è ritenuto accettabile dal principio contabile nazionale perché esso non consente di fornire un'attendibile misura del contributo che ogni periodo intermedio ha fornito per il conseguimento dell'utile netto di esercizio ed inoltre introduce un eccessivo elemento di aleatorietà nella stima, in particolare dei primi periodi intermedi.<sup>56</sup>

Pertanto il principio contabile nazionale raccomanda di commisurare il carico fiscale all'utile lordo di ogni periodo, e di utilizzare l'aliquota fiscale annua effettiva in luogo di quella effettiva per il periodo.

Su quest'ultimo punto il principio nazionale, in analogia con lo IAS n° 34, consente l'utilizzo di una aliquota che non è quella effettivamente in vigore nel periodo considerato ma bensì "l'aliquota fiscale annua effettiva".

L'aliquota fiscale annua effettiva è da intendersi come quella che si presume in vigore a fine esercizio.

Se un'impresa ha perdite fiscali pregresse, per le quali in precedenza non aveva calcolato imposte anticipate perché ne mancavano i presupposti, ma prevede utili sufficienti a fine anno per recuperare fiscalmente le perdite pregresse, le imposte anticipate devono essere riflesse pro-quota nei bilanci intermedi di ogni periodo sulla base della loro recuperabilità nei periodi medesimi. In ogni caso, sarà necessario che nella nota integrativa si dia un'indicazione del criterio di calcolo applicato.

### **3.3.1. L'utilizzo delle stime**

L'OIC n°30 non entra nello specifico delle stime da effettuare in un bilancio intermedio.

Lo IAS aveva fornito, invece, sul punto, qualche approfondimento.

Secondo quest'ultimo principio contabile le procedure di determinazione dei valori da seguire nell'informativa infrannuale devono essere finalizzate ad assicurare che l'informazione rilevante sia attendibile e che tutte le informazioni significative e rilevanti per la comprensione della posizione finanziaria e economica dell'impresa siano correttamente illustrate.<sup>57</sup> In appendice, lo IAS 34 fornisce esempi di uso delle stime per i periodi infrannuali.

I criteri da tenere in considerazione, in via generale, ed in particolare per l'uso delle stime sono la significatività, la rilevanza e l'attendibilità.

Sono concetti mutuati dal linguaggio e dai principi di revisione che ci fornisco-

no utili indicazioni anche per la determinazione delle quantità stimate.

Sotto il profilo del controllo contabile, infatti, le procedure di revisione da seguire, nel caso dei valori stimati, sono le seguenti:

- l'acquisizione di sufficienti ed appropriati elementi probativi per accertare che le stime siano ragionevoli,
- la conoscenza delle procedure e dei metodi (compresi quelli relativi al sistema contabile e di controllo interno della società), utilizzati per effettuare stime contabili ed accertarsi della loro corretta applicazione.

Nella verifica della stima il revisore deve seguire uno o una combinazione dei seguenti approcci

- a) analisi e verifica del processo logico seguito per lo sviluppo della stima,
- b) utilizzo di una stima effettuata da un esperto indipendente da comparare con quella effettuata dalla società,
- c) riscontro con gli eventi successivi per conferma delle stime effettuate.<sup>58</sup>

Nel dettaglio l'analisi e la verifica del processo logico seguito dalla direzione nella determinazione della stima contabile si effettua generalmente con la valutazione delle ipotesi sulle quali si basa la stima – acquisizione della ragionevole certezza dei dati che devono essere corretti, completi, pertinenti e coerenti con i dati generati dal sistema contabile -, con la verifica dei calcoli aritmetici, con il confronto tra le stime effettuate nei periodi precedenti e i corrispondenti consuntivi, con le procedure di approvazione da parte della direzione.

### ***3.4. Le fonti normative di riferimento per il controllo delle informazioni contabili periodiche***

Abbiamo visto come i bilanci intermedi siano in concreto dei bilanci formati con i medesimi schemi e, soprattutto, con gli stessi criteri di valutazione seguiti per la predisposizione dei bilanci annuali dell'esercizio.

La struttura del documento infrannuale, in particolare, riflette sostanzialmente quanto è richiesto per il bilancio annuale di esercizio ammettendo tuttavia un crescente grado di semplificazione legato alla frequenza dell'informativa.

Ciò è particolarmente evidente nelle società con azioni negoziate nei mercati regolamentati le cui relazioni trimestrali e semestrali riflettono quanto sopra affermato essendo redatte con gradi di sintesi via via crescenti.

Sotto il profilo dei criteri di valutazione, che sono gli stessi dei bilanci annuali d'esercizio, il principio contabile specifico è stato emanato per risolvere difficoltà interpretative e particolari casi legati appunto alla misurazione dei risultati aziendali per periodi inferiori all'esercizio sociale ammettendo, in talune fattispecie, il ricorso più accentuato a stime ed il ricorso ad alcune semplificazioni.

Essenzialmente le semplificazioni ammesse, sia sotto il profilo della struttura e sia, soprattutto, sotto il profilo dei principi e criteri di valutazione, trovano la loro ragion d'essere nella necessità di consentire la predisposizione e la messa a disposizione dei bilanci intermedi con la tempestività richiesta dalle specifiche circostanze in un quadro di sostanziale completezza ed attendibilità dell'informativa.

Non ci si riferisce solo, in particolare, alle relazioni infrannuali previste nel nostro ordinamento per le società quote, la cui cadenza e messa a disposizione del pubblico è normata dalle disposizioni regolamentari e di Legge, ma al principio generale di utilità dell'informativa che, evidentemente, per essere utile appunto deve essere necessariamente tempestiva.<sup>59</sup>

Fatte salve alcune circostanze specifiche legate ad eventi aziendali di natura straordinaria, di cui si dirà in seguito, la principale differenza tra il bilancio annuale dell'esercizio e un bilancio intermedio è che quest'ultimo non è generalmente, salvo quanto si dirà in seguito, sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Tutte tali circostanze, nel loro insieme, si riflettono inevitabilmente sulle modalità, sui principi e sui criteri con cui gli organi di controllo preposti esercitano i loro doveri di vigilanza sull'informativa infrannuale.

Nel proseguo si illustrerà l'intervento degli organi di controllo nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza e controllo contabile sull'informativa infrannuale, fornendo altresì qualche indicazione anche per i casi in cui i bilanci intermedi non abbiano una evidenza pubblica esterna all'azienda.<sup>60</sup>

### ***3.5. Le funzioni di vigilanza del Collegio Sindacale con riferimento ai Bilanci Intermedi***<sup>61</sup>

Nelle società quotate gli amministratori mettono a disposizione del pubblico, entro quattro mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, la relazione semestrale (che come vedremo è redatta sostanzialmente con i criteri del bilancio annuale), corredata dalle osservazioni del collegio sindacale.

Gli amministratori delle società quotate devono trasmettere la relazione semestrale al collegio sindacale entro tre mesi dalla fine del semestre e le osservazioni di quest'ultimo organo sono messe a disposizione del pubblico insieme alla relazione semestrale degli amministratori.

Nello specifico le attività di vigilanza che il collegio sindacale deve svolgere sulla relazione semestrale sono direttamente attinenti ai doveri attribuiti allo stesso organo dall'art. 149 del TUF<sup>62</sup> e, in ultima analisi, assimilabili a quanto richiesto allo stesso organo in sede di relazione annuale all'assemblea dei soci

sui risultati dell'esercizio.

Il tutto è riconducibile all'accertamento della correttezza dell'operato degli amministratori con riferimento all'osservanza della legge, dello statuto, all'osservanza dei principi di corretta amministrazione, all'adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema di controllo interno e all'adeguatezza delle disposizioni impartite alle controllate, che si sostanzia nella vigilanza sui fatti di gestione che devono essere correttamente riflessi nella situazione semestrale nel rispetto, appunto, della legge e dei principi di corretta amministrazione.

In concreto le osservazioni del collegio sindacale sulla relazione semestrale devono fare riferimento ai seguenti aspetti su cui esercitare i doveri di vigilanza:

1. correttezza dell'impostazione data dalla società alla relazione semestrale, utilizzando in proposito anche le informazioni direttamente assunte dalla società di revisione incaricata del controllo contabile,
2. osservanza formale dell'operato degli amministratori in merito al processo di formazione e pubblicazione della semestrale in relazione alla normativa ed ai regolamenti,
3. rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie inerenti la relazione semestrale,
4. conformità degli schemi contabili adottati dalla società nonché loro adeguatezza in relazione all'attività della società e la loro conformità agli schemi di bilancio utilizzati per il bilancio annuale d'esercizio, se redatto, alle disposizioni impartite dalla Consob,
5. adeguatezza dei principi contabili adottati in relazione all'attività ed alle operazioni poste in essere dalla società nonché conformità degli stessi con quelli utilizzati nel bilancio annuale,
6. rispondenza della relazione degli amministratori ai fatti ed alle informazioni assunte dal collegio e di cui è venuto a conoscenza nella partecipazione alle riunioni degli organi collegiali nell'esercizio dei doveri di vigilanza, ispezione e controllo attribuiti al collegio stesso.

Al collegio sindacale, viceversa, non è prescritto in modo esplicito l'emissione di un parere sulla relazione trimestrale.

Tuttavia in quest'ultimo caso è attribuito al collegio sindacale, nel rispetto dei doveri di vigilanza, una verifica (vigilanza), di coerenza e rispetto delle norme in materia di relazione trimestrale non fosse altro perché tali relazioni sono oggetto di formale approvazione da parte del Consiglio di amministrazione ed il collegio deve partecipare alle riunioni di tale organo.

Per quanto riguarda i doveri del collegio sindacale in merito ai bilanci interme-

di diversi delle relazione trimestrali e semestrali, sia nelle quotate ma soprattutto nelle società non quotate, si deve in primo luogo fare riferimento ai motivi per i quali i bilanci intermedi sono redatti distinguendo:

- a) se gli stessi sono stati predisposti per assolvere ad una prescrizione di Legge, in genere in occasione di operazioni per particolari eventi che si verificano nel corso della vita aziendale,
- b) o volontari, redatti per utilità della società in termini gestionali, di controllo dell'andamento in corso d'esercizio o di generica informativa ai terzi.

In concreto vi sono numerose operazioni per le quali è richiesta obbligatoriamente la preparazione di un bilancio intermedio, in corso d'esercizio ed altre per le quali tale adempimento è solamente opportuno o consigliabile.

### ***3.6 Il controllo dei Bilanci Intermedi predisposti al verificarsi di particolari operazioni***

Vediamo nel dettaglio i casi specifici con la premessa, che, nell'ambito delle operazioni sociali straordinarie, l'attività dei Sindaci che non esercitano il controllo contabile (di seguito si illustrerà l'intervento in queste fattispecie del soggetto incaricato del controllo contabile), è rivolta principalmente alla vigilanza sul rispetto di principi di corretta amministrazione e sull'osservanza delle leggi e dello statuto anche nell'ambito della vigilanza sul contenuto dei bilanci intermedi.

Il collegio sindacale, che non esercita le funzioni di controllo contabile, non ha infatti perduto totalmente la competenza in tema di bilancio sia d'esercizio sia, evidentemente, per analogia, del bilancio relativo ad una chiusura intermedia in corso d'esercizio.

Nei riguardi del bilancio, ancorché intermedio, il Collegio, infatti, nell'ambito dei doveri attribuiti di vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, conserva, anche quando non svolge le funzioni di controllo contabile, taluni compiti di vigilanza senza per questo sovrapporsi all'operato della Società di Revisione o del Revisore esterno.

In particolare, il Collegio Sindacale conserva l'obbligo di vigilare sull'osservanza, da parte degli Amministratori, delle norme procedurali inerenti alla sua formazione, deposito e pubblicazione quando tali adempimenti sono richiesti.

Inoltre, pur non dovendo effettuare controlli analitici di merito sul contenuto del bilancio, al Collegio Sindacale compete l'onere di vigilare sulle impostazioni date allo stesso, anche utilizzando le informazioni ottenute dalla Società di Revisione o dal Revisore unico.

In particolare, il Collegio Sindacale dovrà rilevare:

- la generale conformità alla legge della forma e dell'impostazione generale del bilancio;
- la corrispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui il Collegio Sindacale è a conoscenza a seguito della partecipazione alle riunioni degli organi sociali, dell'esercizio dei propri doveri di vigilanza e dei propri poteri di ispezione e controllo;
- gli adempimenti relativi alla disposizione dell'art. 2426, n. 5 e 6 (iscrizione di alcune immaterialità e dell'avviamento).

La verifica di tali aspetti è strumentale all'esercizio della vigilanza sia sull'amministrazione della società, sia sul rispetto dei doveri propri degli Amministratori e della Società di Revisione o Revisore Unico inerenti al bilancio.

Per quanto concerne le Relazione esplicative e sulla gestione, nell'ambito di un bilancio intermedio, l'attività di vigilanza riguarderà:

- l'accertamento della sussistenza del contenuto obbligatorio secondo quanto previsto dall'art. 2428 c.c., e la loro coerenza con i dati del bilancio,
- la valutazione di completezza e chiarezza informativa alla luce dei principi di verità, correttezza e chiarezza stabiliti dalla legge;

Tali attività sono previste anche nel caso di redazione di un bilancio consolidato intermedio ancorché al collegio, in questi casi, non sia attribuito alcun obbligo di relazione né di formali espressioni di giudizio, che sono invece richiesti al Revisore Unico o Società di Revisione.<sup>63</sup>

Per quanto riguarda l'obbligo di redazione di una relazione scritta del collegio sindacale esso sussiste generalmente quando tale bilancio è obbligatorio in relazione agli scopi per i quali è redatto e altresì deve essere sottoposto al vaglio assembleare.

Tale relazione, in questi casi, avrà un contenuto sostanzialmente analogo a quella predisposta dall'organo di vigilanza in occasione del bilancio annuale dell'esercizio.<sup>64</sup>

Il Collegio Sindacale dovrà effettuare una specifica vigilanza in questi casi particolari che sono individuati nei seguenti:

- aumenti o riduzione di capitale;
- operazioni di trasformazione, fusione o scissione;
- emissione di prestiti obbligazionari.
- distribuzione di acconti dividendi (solo da parte di società il cui bilancio è assoggettato per legge al controllo da parte di società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Consob).



### **3.6.1. Aumento di capitale sociale**

Nelle operazioni di aumento del capitale sociale, a pagamento o gratuito, (artt. 2348 e 2442 Codice civile), generalmente le società non devono redigere alcun bilancio intermedio specifico.

Anche nel caso in cui l'aumento sia deliberato mediante conferimento di beni in natura, dalla lettura dell'art. 2343 Codice civile richiamato dall'art. 2440 Codice civile, non si evince uno specifico obbligo di redazione di un bilancio intermedio in quanto la responsabilità del controllo della valutazione dei beni conferiti è attribuita all'esclusiva responsabilità degli amministratori (art. 2343, III comma).<sup>65</sup>

Tuttavia, nei casi di aumento a pagamento o gratuito, l'opportunità della redazione di un bilancio intermedio non è da escludersi a priori.

In particolare, nel caso di aumento gratuito da attuarsi mediante passaggio di riserve a capitale, l'art. 2442 prescrive che l'aumento possa attuarsi imputando al capitale "le riserve e gli altri fondi in quanto disponibili".

Come prescrive l'OIC n° 30 le riserve ed i fondi a cui si riferisce l'articolo sono quelli iscritti nell'ultimo bilancio approvato dall'assemblea che può essere il bilancio di esercizio ma anche un bilancio intermedio redatto specificatamente allorché s'intenda utilizzare una riserva costituita dopo l'approvazione dell'ultimo bilancio d'esercizio o confermare l'esistenza e la libera disponibilità delle riserve iscritte.

In tale caso il bilancio intermedio andrà redatto e sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci con i medesimi criteri del bilancio d'esercizio.

Diverso è, invece il caso, di un aumento di capitale i cui diritti di opzione sono esclusi o limitati ai sensi dell'art. 2441 Codice civile.

Poiché in tali circostanze il prezzo di emissione delle nuove azioni sarà determinato "in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in borsa, anche dell'andamento delle quotazioni dell'ultimo semestre", la predisposizione di un bilancio straordinario per l'esatta individuazione del patrimonio netto contabile, che determinerà evidentemente il prezzo minimo di emissione delle nuove azioni per il quale il diritto è escluso o limitato, è da considerarsi obbligatoria.

Il collegio sindacale in questo caso dovrà esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.

In termini generali il collegio sindacale, sia nel caso di predisposizione di un bilancio intermedio redatto specificamente per l'operazione, sia nel caso che tale bilancio non sia stato predisposto dovrà vigilare sulla corretta esecuzione dell'operazione, sollecitando gli Amministratori alla regolare e puntuale esecuzione delle formalità di legge e degli adempimenti previsti dall'art. 2441 codice civile.<sup>66</sup>

### **3.6.2. Riduzione del capitale sociale**

In questi casi occorre distinguere se la riduzione del capitale sociale è a seguito di perdite accumulate dalla società oppure per motivi diversi.

*Riduzione per motivi diversi dalle perdite:*

In talune circostanze può accadere che il capitale ecceda le esigenze dell'attività economica di una società (nel codice ante riforma l'operazione era rubricata come riduzione del capitale esuberante).

In questi casi, ai sensi dell'art. 2445 Codice civile, l'assemblea dei soci può deliberare la riduzione del capitale.

La delibera di riduzione, comportando una modifica dell'atto costitutivo, è di competenza dell'assemblea riunita in sede straordinaria.

In questi casi l'avviso di convocazione deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione (articolo 2445, comma 2, Codice civile).

La motivazione indicata a giustificazione della riduzione deve essere la più ampia possibile ed effettiva, con il riferimento quindi, seppur sintetico, a fatti o situazioni specifiche, come il ridimensionamento, la riorganizzazione o la ristrutturazione dell'impresa o la chiusura di un mercato o di una linea produttiva.

Con riferimento sia alle società soggette al controllo della Consob, sia alle società non soggette, la legge non richiede la redazione e presentazione all'assemblea né di una situazione patrimoniale, né di una relazione degli amministratori.

Tuttavia una circostanziata relazione che illustri più dettagliatamente la proposta di riduzione del capitale sociale è generalmente richiesta dai soci in assemblea. Gli amministratori dovranno quindi prepararla, corredandola, ove ritenuto opportuno, da una situazione patrimoniale aggiornata. La situazione sarà necessaria anche per rispettare il diritto d'informazione, se dalla chiusura dell'ultimo esercizio si sono verificati eventi che abbiano rilevantemente inciso sul patrimonio netto.

Sull'operazione di riduzione e su tale situazione patrimoniale aggiornata il collegio svolgerà tutte le attività di vigilanza proprie dei doveri attribuiti.<sup>67</sup> Non è richiesta dalla Legge la predisposizione di una specifica relazione del collegio sindacale né del soggetto che esercita il controllo contabile.

### **3.6.3. Riduzione del capitale sociale per perdite**

Nei casi previsti dall'art. 2446 codice civile, per le S.p.a., e 2482 Bis, codice civile, nelle S.r.l., gli amministratori (o il collegio sindacale in caso di inerzia di questi ultimi), devono convocare l'assemblea cui sottoporre una relazione sulla situazione patrimoniale della società, per gli opportuni provvedimenti.

In questo caso la necessità di predisporre un bilancio intermedio è inderogabile. Secondo l'OIC n° 30 all'assemblea devono infatti essere sottoposti tre documenti: la situazione patrimoniale aggiornata, la relazione degli amministratori e le osservazioni del collegio sindacale (v. anche 2446, II comma).

La situazione patrimoniale contemplata dalla norma deve essere costituita dallo stato patrimoniale e dal conto economico. Quest'ultimo, infatti, è necessario per comprendere la causa e la natura della perdita dell'esercizio in corso e valutare la possibilità che essa si ripresenti nell'esercizio successivo.

E' controversa, invece, la necessità della nota integrativa; tuttavia la sua redazione o l'inclusione delle più rilevanti informazioni richieste dall'articolo 2427 Codice civile nella relazione degli amministratori appare utile per una migliore comprensione della situazione patrimoniale.

Lo stato patrimoniale e il conto economico devono essere redatti nel rispetto delle norme civilistiche previste per il bilancio dell'esercizio – schemi e criteri di valutazione - interpretati ed integrati, sul piano della tecnica, dai principi contabili.

Particolare attenzione dovrà essere posta sulla prospettiva della continuazione dell'azienda, di cui si dirà in seguito, e quindi, in mancanza di tale prospettiva, sulla necessità di applicare criteri di valutazione diversi dai criteri normalmente applicabili ad un'azienda in funzionamento (quindi di liquidazione).

Le attività non possono essere rivalutate abbandonando il criterio del costo; eventuali plusvalori latenti possono solamente essere indicati nella relazione degli amministratori.

La relazione degli amministratori deve individuare ed illustrare le cause della crisi e sulla sua natura della perdita e soffermarsi sulle previsioni dei risultati economici dell'esercizio in corso e del successivo, in modo da fornire all'assemblea, all'occorrenza anche attraverso dati previsionali, i necessari elementi di giudizio ai fini di procrastinare o meno gli interventi sul capitale.

La disciplina dell'articolo 2446, comma 1, trova applicazione anche quando le perdite hanno intaccato il capitale riducendolo al di sotto del minimo legale o, a maggior ragione, quando tali perdite superano il capitale stesso.

La situazione patrimoniale ex articolo 2447 Codice civile, nelle S.p.a., e ex art. 2482 ter codice civile nelle S.r.l., deve essere redatta nella prospettiva di continuazione dell'attività, salvo che risulti la mancanza di detta prospettiva, a seguito di attenta e prudente valutazione.

La relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale aggiornata - redatta con i criteri del bilancio dell'esercizio- sarà oggetto di attenta valutazione da parte del collegio sindacale, il quale, ancorché non investito del controllo contabile, eserciterà tutte le attività di vigilanza descritte nei precedenti

capitoli. In particolare il collegio dovrà necessariamente esprimersi in modo critico sugli eventuali piani di superamento della crisi aziendale formulati dagli amministratori.

La valutazione critica dovrà essere estesa sulle cause che hanno originato la perdita, sulla reversibilità o meno della stessa, con l'espressione di un giudizio di assenso o dissenso sui provvedimenti proposti all'assemblea dagli amministratori. Non sono da escludere indicazioni sull'opportunità di continuare o cessare l'attività aziendale.

E' opportuno quindi che le osservazioni del collegio sindacale abbiano un contenuto simile a quello della relazione annuale all'assemblea dei soci e contengano

- una sezione con un'analisi, particolarmente critica, delle cause che hanno determinato la perdita, il giudizio sui piani di superamento della crisi aziendale formulati dagli amministratori,
- ed, infine,
- l'espressione del giudizio di assenso o dissenso sui provvedimenti proposti all'assemblea dagli amministratori.

Comportamenti significativamente difforni da quelli riassunti, l'incompletezza o la mancanza di alcuni dei documenti indicati, possono incidere sia in ordine alla validità della delibera assembleare, sia, e soprattutto, sulle responsabilità dell'organo amministrativo e di controllo.<sup>68</sup>

Nelle S.r.l., dove, salvo diversa previsione statutaria, le funzioni di controllo contabile sono esercitate dal collegio sindacale<sup>69</sup> e nelle S.p.a., che hanno scelto, perché in possesso dei requisiti, di attribuire tale funzione al collegio, l'organo di vigilanza dovrà esprimersi anche sulla parte "contabile" che attiene alla rispondenza dei dati esposti nella situazione patrimoniale straordinaria con i documenti e le risultanze della contabilità sociale ed alla verifica della congruità dei criteri di valutazione adottati nella formazione del documento contabile infrannuale.

Come previsto dalle "vecchie" norme di comportamento del collegio sindacale le procedure di verifica contabile potranno essere di tipo più sommario e complessivo,<sup>70</sup> soprattutto se il sistema di controllo interno della società è stato ritenuto affidabile dall'organo di controllo.

Ciò tuttavia non significa che i controlli possano essere omessi o, almeno per le voci più significative, ridotti.

In un prossimo capitolo vedremo nel dettaglio cosa, in proposito, prevede il principio di revisione specifico sul controllo contabile delle situazioni semestrali delle quotate.

In sostanza dovrà essere eseguito una revisione contabile limitata che richiede comunque una attività significativa del soggetto preposto al controllo contabile.

#### **3.6.4. Fusioni e scissioni**

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve redigere, con l'osservanza del norme sul bilancio dell'esercizio, la situazione patrimoniale delle società medesime ai sensi dell'art. 2501 quater del codice civile ad una data non anteriore di oltre 120 giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società.

La situazione patrimoniale è dunque redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio.

Secondo l'OIC n° 30 e conformemente alla dottrina prevalente e alla prassi giurisprudenziale ad oggi disponibile, la situazione patrimoniale è costituita dallo stato patrimoniale e dal conto economico, in quanto essa consente di valutare compiutamente le società partecipanti alla fusione e le cause delle variazioni intervenute nel periodo di tempo successivo alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato.

Il principio contabile citato ritiene raccomandabile, nel silenzio del legislatore, la presentazione della nota integrativa.

Il riferimento ai criteri di valutazione diversi da quelli adottati nell'ultimo bilancio approvato appare superato in quanto come visto, l'art. 2501 quater prevede che la situazione patrimoniale sia redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio.

Al collegio sindacale non è richiesta l'emissione di una specifica relazione su tali situazioni patrimoniali anche se, come più volte ribadito nel corso di questa trattazione, allo stesso compete un generale dovere di vigilanza sul rispetto delle Legge, dell'atto costitutivo e sui principi di corretta amministrazione.

In tali casi il Collegio Sindacale

“dovrà vigilare sull'osservanza, da parte degli Amministratori degli articoli del Codice Civile dal 2501 al 2505 quater, mentre le verifiche delle rilevazioni contabili dell'operazione straordinaria, nonché la relazione sulla congruità del rapporto di cambio, sono affidate agli esperti, così come previsto dalla legge.

In particolare, i Sindaci dovranno accertare:

- la completezza e la conformità alla legge del contenuto del progetto di fusione;
- il rispetto delle norme sul deposito e sulla pubblicazione degli atti del procedimento;
- la completezza dell'atto di fusione e la sua concordanza con il progetto di fusione e con la delibera assembleare di approvazione;

- la correttezza degli atti di esecuzione della fusione e in particolare dell'assegnazione di azioni e quote".<sup>71</sup>

Per quanto riguarda, invece, i pareri richiesti alla società di revisione nei diversi casi contemplati dalla legge (2501 bis, 2501 SEXIES) è di tutta evidenza che i pareri si debbano basare, per il controllo degli aspetti contabili, sui principi di revisione statuiti e nel caso di specie le procedure e le tecniche cui uniformarsi dovranno evidentemente essere più pervasive ed accurate rispetto a quelle previste nel principio di revisione specifico sul controllo contabile delle semestrali, di cui si dirà in seguito, ed assimilabili alle procedure di revisione previste per il giudizio sul bilancio d'esercizio.

Analoghe attività dovranno essere svolte nell'ipotesi di scissione totale o parziale, con riferimento agli articoli del Codice Civile dal 2506 al 2506 quater.

### **3.6.5. Emissione di Prestiti Obbligazionari**

L'emissione di prestiti obbligazionari è prevista per le società per azioni dagli artt. da 2410 a 2420 ter del codice civile.

Le norme citate pongono dei limiti all'emissione di obbligazioni ai sensi dell'art. 2412 Codice civile senza fare riferimento ad un bilancio intermedio specifico. Nelle norme indicate si fa infatti riferimento, nella quantificazione dei limiti all'emissioni di obbligazioni, all' "ultimo bilancio approvato". Deve intendersi quindi l'ultimo bilancio di esercizio che è stato approvato e in tal caso dunque non sorge la necessità di redigere un bilancio intermedio.

La giurisprudenza tuttavia ha concordemente ritenuto ammissibile, come riportato nel principio contabile n° 30, la redazione di un bilancio "intermedio" utilizzabile ai fini dell'articolo 2410, Codice civile, a condizione che sia approvato con delibera assembleare.

Tale bilancio, se redatto, deve essere costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

I criteri di presentazione e valutazione sono quelli del bilancio d'esercizio.

All'organo di controllo non è richiesta specificatamente l'emissione di una specifica relazione su tale eventuale bilancio intermedio da sottoporre all'assemblea degli azionisti.

Tuttavia, proprio perché il bilancio intermedio, ancorché facoltativo, è appunto sottoposto all'approvazione assembleare, si ritiene opportuno (ancorché non obbligatorio), che sia accompagnato dalla relazione dell'organo di vigilanza il quale, in detta relazione, dovrà esprimersi con un contenuto analogo a quello previsto in occasione del bilancio annuale dell'esercizio, così come suggerito nel caso di aumento di capitale e, in generale, come nei casi in cui il bilan-

cio intermedio sia sottoposto alla verifica dell'assemblea.

Quindi il collegio dovrà riferire sui risultati del periodo e sulla attività svolta nell'adempimento dei propri doveri e fare le osservazioni sulle proposte relative all'operazione per la quale è stato predisposto.<sup>72</sup>

### **3.6.6. Distribuzione di acconti sui dividendi**

L'articolo 2433-bis Codice civile stabilisce che le società per azioni, il cui bilancio "è assoggettato per legge al controllo da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale", possono distribuire acconti sugli utili in corso, se tale distribuzione è prevista dallo statuto e se dal bilancio dell'esercizio precedente non risultino delle perdite ancorché esse siano relative ad esercizi precedenti. La norma citata pone dei limiti quantitativi all'emissione degli acconti dividendi e stabilisce che per procedere a tale distribuzione sia obbligatorio il rilascio, da parte della società di revisione, di un giudizio positivo (senza rilievi quindi), sul bilancio dell'esercizio precedente.

La possibilità della distribuzione di acconti sui dividendi deve risultare da un prospetto contabile e da una relazione assoggettati al parere della società di revisione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consenta tale distribuzione.

Secondo l'OIC n° 30 il prospetto contabile deve essere costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico, redatti secondo gli schemi previsti dal codice civile per il bilancio annuale d'esercizio, non necessariamente accompagnati dalla nota integrativa.

I due citati documenti, secondo il principio contabile nazionale, sono sufficienti per offrire una rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.

I documenti dovranno essere aggiornati onde offrire un'informazione tempestiva e dovranno essere corredati da informazioni e dati complementari che hanno giustificato la decisione richiesta dalla fattispecie in esame.

La relazione dovrà evidenziare i criteri di valutazione applicati nella redazione dei documenti citati; tali criteri devono essere quelli che sovrintendono alla formazione del bilancio d'esercizio.

Nella relazione dovrà essere comunicato l'importo degli utili in corso, al netto e al lordo dell'effetto fiscale, e messo in relazione detto importo, al netto dell'effetto fiscale, con le riserve distribuibili al fine di determinare la somma massima disponibile per un acconto sul dividendo.

Non è richiesto un specifico parere del collegio sindacale e trattandosi di prospetti contabili che non sono sottoposti al vaglio assembleare si ritiene che detto

parere o relazione non sia necessario.

Il parere del soggetto incaricato del controllo contabile, invece è obbligatorio, e tale organo dovrà altresì esprimersi, con una revisione contabile limitata, anche sul contenuto de prospetti contabili previsti dal caso specifico.

Tuttavia poiché la distribuzione dell'acconto dividendi è deliberata dagli amministratori in tale sede il collegio esplicherà tutte le attività di vigilanza sul rispetto della legge, dell'atto costitutivo e dei principi di corretta amministrazione propri dei doveri allo stesso attribuiti.

### **3.7. Le funzioni del soggetto incaricato del controllo contabile con riferimento ai Bilanci Intermedi**

Come visto nelle premesse le attività del soggetto incaricato del controllo contabile nell'informativa semestrale delle società quotate sono state definite congiuntamente dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri in uno specifico documento del luglio 1997 e nello stesso mese la Consob ha raccomandato, con la Delibera n. 10867,<sup>73</sup> alle società di revisione, iscritte all'Albo Speciale di cui all'articolo 8, d.P.R. n. 136/75, di adottare lo stesso principio di revisione.

In tema di controllo sui bilanci intermedi non esiste altro materiale fatto salvo quello relativo alle vecchie norme di comportamento del collegio sindacale in tema di operazioni straordinarie e in occasione delle fattispecie di cui all'art. 2446 codice civile.

Sul tema del controllo contabile tali norme raccomandavano, nell'ultimo caso indicato,<sup>74</sup> al collegio sindacale allora investito del controllo contabile, la formulazione delle osservazioni alla relazione degli amministratori previste dall'art. 2446 Codice civile

"controllando la situazione patrimoniale con un procedimento analogo a quello valevole per il bilancio dell'esercizio, nel quale però le procedure di verifica potranno essere di tipo sommario e complessivo, anziché analitico, date le finalità della situazione patrimoniale previste dal citato articolo 2446."

Con il principio di revisione raccomandato dalla Consob è stato però introdotto un documento molto articolato che ha delineato un quadro completo del significato della revisione contabile, riferita alla relazione semestrale e quindi ad un bilancio intermedio.

Il documento relativo al principio di revisione sul controllo delle relazioni semestrali delle società quotate rappresenta dunque, allo stato, l'unico principio cui fare riferimento per l'attività di controllo contabile in un bilancio intermedio.

In esso si stabiliscono due concetti fondamentali:



- Il primo chiarisce che tali situazioni sono oggetto di applicazione di procedure di revisione contabile limitata, purché l'ultimo bilancio sia stato oggetto di revisione dal soggetto che effettua il controllo contabile sul bilancio intermedio;
- Il secondo chiarisce che l'obiettivo della revisione contabile limitata è quello di fornire al revisore le basi per attestare che non è venuto a conoscenza di significative variazioni e integrazioni che dovrebbero essere apportate al bilancio intermedio.

Il principio richiamato riguarda nel dettaglio il significato della revisione nel contesto di una situazione infrannuale, i rapporti tra l'azienda oggetto di controllo ed il revisore, la pianificazione e la documentazione del lavoro di revisione, le specifiche procedure di controllo richieste (natura, tempi, estensione), gli eventi successivi da osservare, lo schema della relazione da rilasciare.

Sono indicati altresì una casistica molto ampia di esempi di procedure di revisione contabile limitata e numerosi schemi di giudizi del revisore.

Tale principio potrà essere dunque applicato, con gli opportuni adattamenti in relazione alle dimensioni dell'impresa, da ogni soggetto incaricato del controllo contabile chiamato ad esprimere il proprio giudizio su un bilancio intermedio.

È opportuno allora entrare brevemente nel dettaglio del principio di revisione sottolineandone gli aspetti più peculiari:

### *1) Scopo del documento:*

In tale sezione si chiarisce che la revisione è limitata se il soggetto che la effettua è lo stesso che l'ha eseguita nell'ultimo bilancio annuale della società. Diversamente il revisore (soggetto incaricato del controllo contabile), dovrà mettere in atto procedure più estese che gli consentano di essere a conoscenza dei rischi, dell'organizzazione e del sistema amministrativo contabile dell'azienda.

### *2) obiettivo del lavoro:*

Il principio chiarisce che si tratta di una revisione limitata, più contenuta di quella annuale sul bilancio d'esercizio, con controlli, dunque, meno pervasivi. Il parere che il soggetto incaricato del controllo contabile dovrà emettere assumerà una connotazione di negazione piuttosto che l'espressione di un giudizio sul bilancio intermedio: dovrà cioè attestare ai destinatari – tipicamente i soci - del documento che non sono necessarie modifiche sostanziali ai documenti infrannuali predisposti dalla società, mentre, come noto, in occasione del bilancio d'esercizio dovrà esprimere il proprio giudizio sull'idoneità del bilancio a rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

### 3) *Procedure di controllo:*

La portata dei controlli raccomandati hanno essenzialmente lo scopo di identificare andamenti o voci anomale della situazione intermedia. Sono raccomandate nello specifico procedure di analisi comparativa con il precedente periodo intermedio, con l'ultimo bilancio dell'esercizio e con i budget, con l'analisi degli scostamenti ed il calcolo di indici.

In particolare emergono alcune aree fondamentali che è opportuno analizzare brevemente:

- Se sono emerse dalla revisione del bilancio dell'esercizio precedente peculiari problematiche il revisore valuterà se si siano risolte o meno ed in quest'ultimo caso valuterà l'impatto sulla situazione intermedia.
- Il soggetto incaricato del controllo dovrà accertare la corrispondenza tra i saldi del bilancio intermedio e le scritture contabili.
- Procederà all'analisi di bilancio con l'analisi comparativa descritta nel paragrafo precedente acquisendo dalla direzione tutte le informazioni per verificare la congruità dei dati della situazione intermedia nel loro insieme ed i dati storici.
- Accerterà che i dati e le grandezze del bilancio intermedio siano valutate secondo corretti principi contabili.
- Accerterà il regolare aggiornamento dei libri contabili verificando che le delibere negli stessi riportate (delibere Consiglio di amministrazione, comitato esecutivo), non siano in contrasto con le risultanze del bilancio infrannuale.
- L'analisi comparativa sarà, ovviamente, estesa al conto economico ed in particolare verrà posto l'accento sulla verifica della competenza economica dei fatti di gestione e l'analisi delle partite straordinarie o non ricorrenti.
- Le voci più significative dello stato patrimoniale (Immobilizzazioni, partecipazioni, magazzino), saranno oggetto di analisi per accertare perdite durevoli di valore, mentre i crediti e la posizione finanziaria netta sarà valutata anche in relazione all'andamento storico come le variazioni nei debiti verso fornitori e del fondo imposte.
- Saranno richieste alla direzione, e verificate secondo le procedure statuite, aggiornamenti circa le controversie legali, fondi rischi, rapporti con parte correlate.

### 4) *Tempistica, estensione, eventi successivi:*

Il documento sottolinea l'importanza di una adeguata programmazione per rendere il controllo tempestivo.

Circa l'estensione delle procedure di controllo da effettuare è sottolineato che

la stesse dipendano da fattori variabili riconducibili al grado di conoscenza maturato dal revisore nei riguardi della società.

E' specificata altresì chiaramente l'importanza di accertare e valutare correttamente gli eventi successivi dalla data di riferimento della situazione intermedia sino all'emissione del parere soprattutto con riguardo agli effetti sulla gestione.

### 5) Relazione:

Il principio fornisce indicazioni circa la forma e il contenuto che devono assumere le conclusioni del revisore: al riguardo il principio include numerosi allegati esemplificativi sulle diverse conclusioni possibili.

Il tipico parere suggerito da rilasciare alla conclusione del lavoro è il seguente:

- titolo della relazione;
- destinatario della relazione (l'assemblea dei soci);
- identificazione del documento oggetto di revisione contabile limitata (bilancio intermedio/situazione patrimoniale ed economica straordinaria al \_\_\_\_\_),
- riferimento al principio di revisione seguito;
- conclusioni del revisore, nella seguente forma: "Sulla base della revisione contabile limitata svolta, non siamo venuti a conoscenza di variazioni e integrazioni significative che dovrebbero essere apportate ai prospetti contabili ed ai relativi commenti identificati nel paragrafo 1, della presente relazione, per renderli conformi ai criteri previsti dal regolamento Consob per la redazione della relazione semestrale approvato con delibera n. 11971 del 14/5/1999"; nelle non quotate si dirà: "per renderli conformi alle norme di Legge sul bilancio e ai corretti principi contabili".
- nominativo e firma del revisore che ha svolto il lavoro;
- data e luogo di emissione.

In analogia con il giudizio annuale sul bilancio sono possibili giudizi:

positivi (come nello schema sopra riportato),

con rilevi per dissensi tra il revisore e l'organo amministrativo dovuti ad errori significativi o non corretta applicazione dei principi contabili di riferimento, oppure dovuti a limitazioni del lavoro di revisione.

Tali rilievi possono arrivare a determinare un giudizio *negativo* (avverso), oppure l'impossibilità per il revisore di esprimere un giudizio.

Il soggetto incaricato del controllo contabile, dopo l'espressione del giudizio, potrà aggiungere un paragrafo di enfasi per porre l'attenzione del lettore su particolari circostanze meritevoli di evidenza, come, a titolo d'esempio, l'utilizzo di quantità stimate significative o sulla continuità aziendale, come si dirà in seguito.

In conclusione l'applicazione di una revisione limitata sul bilancio intermedio, nei termini indicati dal principio di revisione di riferimento descritto, è coerente con gli scopi e la funzione dell'informativa infrannuale rispetto a quella del bilancio d'esercizio.

Normalmente, infatti, il bilancio intermedio è redatto (anche nei casi obbligatori per le quotate), per pubblicizzare l'andamento dell'attività aziendale a fini di informativa o per particolari situazioni episodiche nella vita di una società. Per tali aspetti prevale l'esigenza della tempestività dell'informativa e, di conseguenza, procedure di revisione più snelle sono le uniche che possono rispettare tale esigenza di celerità.

### ***3.8. Il principio della permanenza del requisito della continuità aziendale: il ruolo del soggetto incaricato del controllo contabile e del collegio sindacale.***

Nel precedente paragrafo, relativo al ruolo del soggetto incaricato del controllo contabile nella verifica di un bilancio intermedio, non si è accennato alla continuità aziendale.

La verifica della permanenza di tale requisito è una attività di importanza decisiva sia se si fa riferimento ai doveri attribuiti dalla Legge (Art. 2403 Codice civile) al collegio sindacale, sia se si fa riferimento ai compiti e doveri attribuiti al soggetto incaricato del controllo contabile.

L'attività degli organi di controllo (sindaci e soggetti incaricati del controllo contabile), sulla verifica della permanenza della continuità aziendale e sulla conservazione del capitale sono tra quelli che più coinvolgono le responsabilità di entrambi gli organi, oltre, ovviamente quella degli amministratori.

Sull'argomento specifico sia le norme di comportamento degli organi di controllo legale, sia i principi di revisione, si sono espressi con procedure specifiche, utili indicazioni e modelli di comportamento che, se correttamente attuati, consentono agli organi di controllo di dare un valido e prezioso contributo agli amministratori delle società nel mettere a punto modelli di controllo e di monitoraggio,<sup>75</sup> dello stato di salute aziendale e, conseguentemente, di evidenziare per tempo le situazioni che possano minacciare la continuità.

Uno dei pilastri del sistema di monitoraggio dello stato di salute aziendale è il sistema di controllo interno istituito dalla società su cui il collegio sindacale si deve esprimere, nell'esercizio dei propri doveri, per quanto riguarda l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società (parti integranti del sistema di controllo), e sul suo corretto funzionamento, mentre, il soggetto incaricato del controllo contabile, ha come riferimenti documenti specifici, il n° 315,<sup>76</sup> per la comprensione dell'impresa e la valu-

tazione del rischio, strumento essenziale per pianificare le procedure di revisione più appropriate in relazione alla peculiare attività ed organizzazione della società oggetto di controllo ed ai rischi individuati (principio n° 330).

Entrambi gli organi di controllo, o ovviamente l'unico in caso di cumulo delle funzioni, dovranno avere verificato che il sistema di controllo interno sia affidabile e tale da consentire l'attendibilità delle procedure tecniche, contabili ed extra contabili, poste in essere dalla società, allo scopo di garantire la conformità dell'attività aziendale all'oggetto sociale, la salvaguardia del patrimonio, l'attendibilità dei dati all'informativa sociale e, di conseguenza, la verifica della permanenza dello stato di continuità dell'attività aziendale.

La verifica costante, nel corso del mandato, con cadenze periodiche, della capacità dell'azienda di continuare ad esistere in condizioni di funzionamento (con riferimento al monitoraggio dello stato di salute "finanziario" ed "economico"), è essenziale per la tutela dell'interesse sociale e per contenere le responsabilità degli organi di controllo.

Lo scopo delle verifiche in argomento è anche quello<sup>77</sup> di accertare che l'informativa interna aziendale sia in grado di evidenziare, per tempo, le situazioni di pericolo per garantire che siano esperiti tutti gli interventi per scongiurarle o risolverle e, in ultima analisi, che siano assunti i provvedimenti richiesti dalla legge nei casi conclamati di crisi.

L'esame critico degli elaborati predisposti dalla società,<sup>78</sup> propri di un sistema di controllo e monitoraggio al limite anche semplificato, se le dimensioni aziendali sono ridotte (bilanci di verifica periodici, bilanci intermedi a cadenza costante, report finanziari, analisi degli scostamenti rispetto alle previsioni di budget o rispetto allo storico), consentano l'evidenza tempestiva di potenziali situazioni di pericolo.

Nei casi d'allarme o potenziale pericolo, pur non ancora in presenza di situazioni patologiche e tali da incidere, dal punto di vista economico o finanziario, sull'ammontare del capitale nominale o sulla continuità, gli organi di controllo avranno gli strumenti ed il dovere di formulare specifici rilievi sulla situazione - verbalizzando l'esito dei riscontri - invitando gli amministratori a mettere in atto, quando possibile, azioni correttive.

Gli organi di controllo, ciascuno dell'ambito delle proprie competenze, valuteranno altresì se la situazione riscontrata può fare insorgere fondati dubbi sulla permanenza dello stato di continuità e se le azioni correttive intraprese degli amministratori siano ritenute idonee per garantire il superamento della crisi e, appunto, la permanenza delle condizioni di continuità.

Nei casi più gravi gli organi di controllo manifesteranno le proprie perplessità

nella relazione annuale - il soggetto incaricato del controllo contabile nel giudizio sul bilancio d'esercizio - eventualmente invitando gli amministratori a commentare in modo circostanziato, nella relazione sulla gestione, i piani per il superamento della crisi intrapresi, e, qualora nonostante i programmi, permangano dubbi sulla continuità, richiederanno agli amministratori, in sede di redazione del bilancio, di adottare criteri di valutazione diversi da quelli dell'impresa in funzionamento.<sup>79</sup>

Le norme di comportamento degli organi di controllo legale sul punto, nella sezione relativa ai soggetti incaricati del controllo contabile, sono indicative:

Nel corso delle verifiche periodiche in corso d'anno il soggetto incaricato del controllo contabile dovrà esaminare le situazioni periodiche predisposte della società nel presupposto che ogni sistema di controllo efficiente deve prevedere la misurazione periodica dei risultati aziendali sia a fine interni gestionali sia, in alcuni casi, a fini dell'informativa verso i terzi.

La norma di comportamento contempla anche la circostanza in cui la società non rediga situazioni intermedie per via delle dimensioni, della limitate risorse interne, o della semplicità e limitatezza della struttura organizzativa e, nel dettaglio prevede:

"Se la società soggetta a controllo contabile predispone situazioni periodiche, queste vengono sottoposte a procedure di analisi comparativa, secondo il Principio di Revisione 520, al fine di individuare scostamenti anomali o particolari andamenti da approfondire o al fine di trarre elementi di conferma di considerazioni o conclusioni emerse da altre procedure di revisione.

In assenza di situazioni periodiche complessive, il Revisore esaminerà, con le medesime finalità, gli andamenti di indicatori contabili o gestionali significativi (fatturato, costo del lavoro, ecc.).

Se da queste verifiche dovessero emergere elementi che mettono in evidenza rischi di continuità aziendale o rischi sulla integrità patrimoniale della società, il Revisore deve segnalare tale circostanza agli altri organi di controllo ed agire in conformità a quanto previsto dai principi di revisione pertinenti. (Quando la funzione di controllo contabile è affidata al Collegio Sindacale, questo si attiva, in tali casi, sulla base dei propri poteri).<sup>80</sup>

Tale indicazione è perfettamente in linea con il principio di revisione sui bilanci intermedi commentata nel capitolo precedente che sull'argomento della continuità prevede:

*"Anche nella redazione della relazione semestrale come in quella del bilancio di esercizio (articolo 2423-bis c.c.) gli amministratori devono osservare il principio secondo cui la valutazione delle voci deve essere fatta nella prospettiva*

della continuazione dell'attività.

*Il revisore da parte sua deve riconsiderare, sulla base delle conoscenze acquisite nel corso della revisione contabile limitata, i risultati delle apposite procedure di revisione sulla problematica della continuità aziendale che aveva svolto come parte della revisione contabile completa del precedente bilancio d'esercizio. La revisione contabile limitata del revisore in sede di relazione semestrale, per quanto riguarda questo aspetto, si limita ad indagini tramite colloqui con la direzione riguardanti significative variazioni nelle previsioni di cash flow e eventuali accordi con gli istituti di credito.*

*Se dalla revisione contabile limitata emerge una situazione di incertezza caratterizzata da dubbi sulla continuità aziendale, il revisore aggiunge un paragrafo di enfasi dopo il giudizio richiamando l'informativa fornita su tale problematica nei commenti alla relazione semestrale. Se invece l'informativa è carente o assente, il revisore dovrà segnalare il fatto con un rilievo posto prima del paragrafo del giudizio”.*

I controlli e procedure indicati, tuttavia, non sono sempre evidentemente sufficienti o in grado di prevenire le situazioni di crisi aziendale che possano minacciare la continuità aziendale.

Assolvono però a due funzioni essenziali:

1. consentono di avere sempre sotto controllo lo stato di salute aziendale in modo che lo stato di minaccia non costituisca una “sorpresa” di cui si viene a conoscenza in modo casuale o in occasione dell'esame del bilancio annuale dell'esercizio,
2. nella ipotesi di un esito infausto della crisi aziendale sono l'unico strumento di tutela degli organi di controllo che potranno così sempre dimostrare, anche in sede contenziosa, di avere adempiuto ai doveri di vigilanza e controllo secondo i principi di riferimento e quindi con la diligenza richiesta.

Infine, poiché la verifica della permanenza del requisito della continuità aziendale è un dovere “difficilmente eludibile tanto dai sindaci quanto dai revisori contabili, poiché essa costituisce l'indispensabile presupposto su cui si fonda l'intero sistema di valutazioni sul bilancio di esercizio”,<sup>81</sup> è poiché tale verifica risulta particolarmente efficace nel corso dell'esercizio con il controllo di situazioni periodiche redatte per la misurazione dell'andamento aziendale – che altro non sono che veri e propri bilanci intermedi se formati con i criteri illustrati nel corso di questo lavoro – appare di tutta evidenza come l'istituzione di tali bilanci è indicativa di un efficiente sistema organizzativo e contabile e sia uno strumento di gestione che permette anche l'esercizio diligente delle attività di vigilanza e controllo attribuite ai soggetti (sindaci e revisori) deputati a tali incombenze.

Le aziende che non adottano tali modelli dovranno pertanto essere sollecitate alla loro istituzione dagli organi di controllo.

### **3.9 Conclusioni:**

L'analisi svolta ha inteso delineare come:

- a) i bilanci intermedi sono redatti, nelle società non quotate,
  - a.1) obbligatoriamente solo in occasione di particolari eventi che si possono verificare nel corso della vita aziendale. Sono bilanci che si possono definire "speciali", per distinguerli da quelli straordinari che non seguono le regole civilistiche<sup>82</sup>
  - a.2) volontariamente, per utilità della società o per informativa a terzi non obbligatoria.
- b) In entrambi i casi sopra indicati i bilanci intermedi debbono essere redatti utilizzando gli stessi criteri previsti per il bilancio d'esercizio ed i relativi criteri di valutazione, integrati sul piano della tecnica dai principi contabili statuiti; anche se offrono una rappresentazione riferita ad una data che cade nel corso dell'esercizio e non alla fine dello stesso, è corretto considerare il periodo misurato come periodo contabile indipendente ed autonomo.
- c) L'applicazione dei principi e criteri di valutazione utilizzati per il bilancio d'esercizio pone, nell'informativa intermedia, alcuni problemi applicativi ed interpretativi in buona affrontati dall'OIC n° 30 e dal principio internazionale IAS n° 34.

Oltre alle circostanze speciali che richiedono sovente un parere degli organi di vigilanza e controllo sul bilancio intermedio, l'istituzione di un sistema per la misurazione periodica dei risultati aziendali in corso d'anno consente agli organi di controllo di disporre di uno strumento di grande efficacia per l'assolvimento dei compiti agli stessi attribuiti con particolare riferimento all'individuazione di situazioni anomale, o tali da compromettere la continuità aziendale.<sup>83</sup>

Diversamente dalle società quotate, dove l'informativa periodica – trimestrale e semestrale – è obbligatoria come strumento di informativa e comunicazione al mercato, le norme introdotte dalla riforma per le società cosiddette "chiuse" nulla dispongono salvo l'obbligo degli organi delegati di riferire al Consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulle previsioni.

Quest'ultima prescrizione ha evidentemente una funzione di controllo, oltre che di informativa, per entrambi gli organi, Consiglio di amministrazione e collegio sindacale, non essendo stata ritenuta necessaria dal legislatore la pubblicità verso i terzi dell'andamento gestionale in corso d'esercizio.



I principi di revisione di riferimento prevedono tuttavia espressamente l'analisi periodica dell'andamento anche nelle società che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio.

E' pertanto molto opportuno che gli organi di controllo di queste ultime chiedano formalmente agli organi amministrativi l'istituzione di forme di misurazione periodica in corso d'anno dell'andamento aziendale, sotto forma di bilanci intermedi, qualora questi ultimi non vi abbiano provveduto autonomamente.

Solo nel caso in cui le dimensioni e la struttura amministrativa non lo consentano per limitatezza di risorse, l'individuazione di parametri di gestione da osservare con scadenza periodica (fatturato, costo del venduto, posizione finanziaria netta ecc...), può costituire uno strumento alternativo di controllo.

## NOTE

<sup>1</sup> Si ricordi la crisi degli Stati Uniti avvenuta neanche un decennio prima appunto nel 1929 che, come noto, ebbe effetti dirompenti negli stessi Stati Uniti e non mancò di trasmetterli di rimbalzo sull'economia del globo intero. Negli Stati Uniti, dietro la spinta frenetica di ricostruire in tempi brevi il capitale di rischio distrutto si affermò la "*philosophy of disclosure*" che doveva attuarsi mediante una completa pubblicità dei fatti aziendali, in maniera da consentire a tutti gli investitori in titoli di avere basi sufficienti su cui fondare le proprie decisioni. Emblematiche in tal senso due famose leggi la "Security Act" del 1933 e la "Security Exchange" del 1934.

<sup>2</sup> L'obbligo della pubblicazione della relazione e il relativo contenuto sono stati disciplinati dalla Consob nell'art. 6 della delibera n.233 del 24 giugno 1977.

<sup>3</sup> G.U.C.E. n.L 48 del 20 febbraio 1982

<sup>4</sup> Dato che la legge 281/1985 è entrata in vigore nel luglio 1985 cioè in epoca successiva alla conclusione del primo semestre dell'anno (coincidente per la maggior parte delle società con il primo semestre), la Consob considerata l'impossibilità per i soggetti interessati ad adeguarvisi, causa tempi ristretti, ha emanato alcuni regolamenti provvisori. I termini di validità di tale delibera furono successivamente prorogati dalla stessa Consob con delibera 5 agosto 1986 n.2362

<sup>5</sup> Si legge nella relazione all'approvazione del Regolamento concernente i criteri per la redazione della relazione semestrale: "La scelta di separare il 'regolamento' dalle 'raccomandazioni' è ispirata all'esigenza di garantire la flessibilità necessaria perché le società possano fornire un'informazione adeguata alla natura dell'attività svolta; consentirà inoltre alla Consob di apportare modificazioni od integrazioni alle istruzioni tecniche, senza dover rivedere il testo regolamentare".

<sup>6</sup> In dottrina è ravvisabile la posizione di Luigi Selleri che suggerisce nel caso di distribuzione di acconti sui dividendi di pubblicare anche un "prospetto fonti-impieghi", in *Contabilità e Bilancio*, 1986, n. 5, pag. 15-21, "*La distribuzione degli acconti sui dividendi*".

<sup>7</sup> La Direttiva n. 78/660 nota come IV Direttiva CEE viene emanata nel 1978 e riguarda il bilancio d'esercizio delle società; la Direttiva n. 83/349 nota come VII Direttiva CEE emanata nel 1983 riguarda il bilancio d'esercizio consolidato delle società.

<sup>8</sup> Precisamente il D. Lgs. N. 127/1991 ha sostituito gli artt. 2423, 2424, 2425, 2425 bis, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2435; ha aggiunto gli artt. 2423 bis, 2423 ter, 2424 bis, 2435 bis ha abrogato l'art. 2429 bis.

<sup>9</sup> Art. 2423 c.c. I comma

<sup>10</sup> Art. 2423 bis c.c.

- <sup>11</sup> AAVV, a cura di A. Palma, *“Il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato”*, Giuffrè, Milano 1999, pag. 76.
- <sup>12</sup> Il regolamento prevede 10 appendici di cui 4 sono attinenti ai soggetti obbligati alla redazione del bilancio secondo il D.lgs.127/91 e 6 ai soggetti obbligati al rispetto delle norme contenute nel D.lgs.87/92 ed in base ai provvedimenti emanati dalla Banca d’Italia
- <sup>13</sup> Disposizione già contenuta nell’art. 6 della Legge n. 157/1991
- <sup>14</sup> Rilevante ai fini dell’introduzione dei dati infrannuali e quindi della nostra analisi è stata l’evoluzione subita dall’art. 3 lettera B Legge 216/1974 con l’approvazione del regolamento n. 5553/1991 emanato in forza dell’art. 6 della Legge n. 157/1991 da parte della Consob che sposta in capo agli emittenti quotati gli obblighi informativi nei confronti del pubblico. Uno dei limitati poteri ordinativi previsti dall’art. 3, lettera B della Legge 216/74 consisteva infatti nell’applicazione esclusiva a situazioni particolari e concrete. La Consob, in tal senso, poteva richiedere la pubblicazione di dati e di notizie solo nei confronti di singoli enti o società, dovendo ritenersi illegittimo ogni atto rivolto alla generalità degli emittenti con pretese vincolanti.
- <sup>15</sup> Oltre alle operazioni di fusione, scissione e di acquisizione-cessione, il titolo II, capo II, Sezione II del Regolamento attuativo del Testo Unico considera “operazioni straordinarie” altri eventi di carattere rilevante e non ordinariamente ripetitivi ossia l’emissione di obbligazioni, acquisto alienazioni di azioni proprie, la riduzione del capitale sociale per perdite nonché altre modifiche dell’atto costitutivo. E’ pertanto chiara la diversa interpretazione del concetto di straordinarietà che nell’impostazione dottrinale aziendale non considera straordinari tali ultime operazioni. La straordinarietà stante il regolamento si riferisce per lo più al fatto che l’evento aziendale richieda un’apposita delibera dell’assemblea straordinaria ed una particolare tutela dei terzi. Sull’argomento si veda F. Alvino, *La comunicazione economico-finanziaria d’impresa sul mercato di capitali*, G. Giappichelli Editore- Torino 2001, pag. 101
- <sup>16</sup> Art. 114 del T.U.F. comma 1
- <sup>17</sup> Art. 114 del T.U.F. comma 3
- <sup>18</sup> La relazione semestrale deve essere corredata dalle eventuali osservazioni del Collegio Sindacale e se prevista dalla relazione emessa dalla società di Revisione. A tal proposito la CONSOB con delibera n. 10867 del 31 luglio 1997 ha raccomandato alle società di revisione iscritte all’albo CONSOB di adottare il principio di revisione relativo al controllo contabile per le relazioni semestrali.
- <sup>19</sup> Art. 28 Direttiva CEE 78/660
- <sup>20</sup> In dottrina il tema dei bilanci straordinari è stato variamente dibattuto, in particolare nel tentativo di attribuire ad essi una precisa definizione. Secondo G. Portale in AAVV, *Il bilancio d’esercizio, problemi attuali*, Milano 1978 pag. 514, “ la denominazione di bilanci straordinari ( o

speciali o particolari) è comunemente riservata, nelle società per azioni, a tutti quei prospetti contabili che rilevano la situazione patrimoniale della società in occasione di eventi diversi dalla chiusura del normale esercizio sociale, che rappresenta il momento di riferimento del bilancio d'esercizio detto, per contrapposizione, bilancio ordinario." Secondo B. Libonati, in *I bilanci straordinari* in *Giurisprudenza commerciale* n 1/1982 pag. 824, " i cc.dd bilanci straordinari formano una categoria eterogenea. Li accomuna un dato negativo, di non essere bilanci d'esercizio. Si considerano bilanci straordinari infatti tutti quei prospetti contabili che risultano necessari, o che si ritengono utili, per finalità che non sono la rilevazione della dimensione concorrenziale della società a fine esercizio". Per parte della dottrina si veda per esempio A. Amaduzzi, *Le Gestioni comuni*, Utet Torino 1961, E. Ardemani, *L'istituzione dell'impresa* in *AAVV, L'impresa: economia-controllo-bilancio-gestione straordinaria*, Giuffrè, Milano 1990) la straordinarietà è legata non tanto alla rarità degli accadimenti, quanto alla finalità di riconfigurare la struttura aziendale in tutte le sue aree funzionali. Secondo A. Cecherelli, *Il linguaggio dei bilanci*, Le Monier, 1968 pag.3, " i bilanci ordinari sono solo i bilanci di fine esercizio che si compilano in azienda in stato di normale funzionamento; i bilanci straordinari tutti gli altri".

<sup>21</sup> In tal caso come suggerisce il Principi Contabili meglio sarebbe evitare la denominazione di bilancio e utilizzare per esempio i termini di "relazione trimestrale", "prospetto contabile", "situazione patrimoniale".

<sup>22</sup> Nel linguaggio anglosassone tali due impostazioni sono denominate rispettivamente "discrete method" e "integral method". Nel caso di adozione del "discrete method" ogni costo e ricavo viene contabilizzato nel periodo di riferimento in stretta osservanza del principio di competenza temporale. Tale metodo è da preferire ad altri perché più idoneo per effettuare comparazioni con i corrispondenti bilanci d'esercizio, ed al fine di meglio comprendere la natura e la specificità delle operazioni aziendali, anche in relazione alla stagionalità. Viceversa, se si adotta l'"integral method" i costi e i ricavi del periodo vengono determinati come pro-quota dei costi e dei ricavi che si determinerebbero nell'arco di un anno. Secondo tale metodologia il risultato annuale viene suddiviso in modo uniforme nei diversi sottoperiodi di riferimento, con conseguente eliminazione degli effetti della stagionalità. In dottrina è ravvisabile la posizione di E. Viganò, *Bilanci d'esercizio di più breve periodo*, in *Studi in onore di Francesco Porrillo*, Giuffrè Milano 1985 pag. 610, secondo cui è possibile distinguere tre diverse interpretazioni teorico-pratiche circa l'informazione infrannuale: " Secondo un primo orientamento, contraddistinto con il termine "discrete" (o indipendente), i singoli periodi infrannuali vengono distintamente considerati. Una seconda visione, individuata come "predefective" (o dependent) è incline a non isolare in via netta i singoli periodi. Il risultato di un lasso temporale di ampiezza inferiore all'anno viene considerato come approssimazione dell'intero risultato di periodo. Infine un'ultima interpretazione, "disclosure", rinuncia alla formulazione di dati in via sistematica. Per contro vengono fornite informazioni, di vario tipo, circa l'andamento del periodo".

<sup>23</sup> In tema di principi contabili internazionali si veda, da ultimo, Gruppo di Studio e di attenzione dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale, *L'Analisi degli effetti sul bilancio dell'introduzione dei principi contabili internazionali*, RIREA, Roma, 2007.

- <sup>24</sup> L'informativa di settore è richiesta nel bilancio intermedio solo se, sulla base del principio contabile internazionale n. 14, IAS 14, *Segment reporting*, l'impresa debba fornire i dati di settore nel bilancio annuale.
- <sup>25</sup> Nella Prefazione ai principi contabili internazionali viene stabilito che i principi contabili non si applicano a voci non rilevanti.
- <sup>26</sup> Il presente lavoro è la sintesi con aggiornamenti – per tenere conto della revisione dei principi contabili nazionali operata dall' OIC – della ricerca *"L'informativa contabile periodica ed il suo controllo"*, a cura di Roberta Provasi, Daniele Bernardi, Claudio Sottoriva, pubblicata sul supplemento al fascicolo III 2005 della Rivista *Il controllo nelle società ed enti*, Giuffrè anno 2005.
- <sup>27</sup> OIC n° 30 "I bilanci Intermedi". Il documento ha sostituito aggiornandolo il principio contabile n° 30 del gennaio 2002 emesso dai Consigli Nazionali Dottori Commercialisti e Ragionieri.
- <sup>28</sup> L'OIC n° 30 non si occupa dei bilanci cosiddetti straordinari redatti in occasioni di conferimenti, liquidazioni e trasformazione. Sono disciplinati dal principio le situazioni patrimoniali di fusione ex art. 2501 quater e 2504 novies. Esula altresì dagli scopi del principio la trattazione dei bilanci intermedi delle società quotate.
- <sup>29</sup> Di seguito tali istituti sono genericamente definiti "organi di controllo" salvo dove sia necessaria una distinzione specifica.
- <sup>30</sup> Tale impostazione è sostanzialmente conforme al principio contabile internazionale IAS 34 (paragrafo 10), che prevede: *"se un'impresa pubblica una informativa sintetica di bilancio nella sua informativa infrannuale, tali prospetti devono contenere, come minimo, ciascuna delle categorie totali e parziali che furono esposti nel suo più recente bilancio dell'esercizio annuale..."*
- <sup>31</sup> OIC n° 11, bilancio d'esercizio, finalità e postulati
- <sup>32</sup> Art. 81 e 82 D.Lgs. 58/1998, regolamento Consob 11971
- <sup>33</sup> Art. 2403 c.c.: il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
- <sup>34</sup> 2409-octiesdecies, c.c. Comitato per il controllo sulla gestione: ... omissis... b) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

- <sup>35</sup> CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI: Principi di revisione n° 315 (*La comprensione dell'Impresa e il suo contesto e la valutazione di errori significativi*), e 330 (*Le procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati*), anno 2006, che hanno sostituito il documento n° 400 (la valutazione del rischio ed il sistema di controllo interno) dell'ottobre 2003.
- <sup>36</sup> Art. 2423 bis, I comma, n° 1: "... Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, **nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato ...**"
- <sup>37</sup> OIC n° 11, parte prima, paragrafo specifico. Per un commento Roberta PROVASI, M. GIRARDI Le modifiche alle norme sul bilancio di esercizio contenute nella riforma del diritto societario, Rivista "Il Controllo legale dei conti", Giuffrè, fascicolo IV, 2003.
- <sup>38</sup> Valga per tutte, a titolo di esempio, la rilevazione e rappresentazione contabile dei contratti di leasing e le informazioni supplementari obbligatorie da fornire nella nota integrativa.
- <sup>39</sup> OIC documento n° 11, pag. 31.
- <sup>40</sup> Torneremo sul punto quando affronteremo il postulato della competenza.
- <sup>41</sup> L'importanza del postulato è d'altronde intuitiva se si considera che la determinazione del risultato economico dipende dal procedimento di individuazione, rilevazione e corretta correlazione dei ricavi e costi in funzione del tempo e riferiti ad una data di riferimento.
- <sup>42</sup> Cristiana CATTANEO, L'interim reporting, Università degli studi di Bergamo, Giuffrè 2004, pag. 36.
- <sup>43</sup> Questa teoria è di origine statunitense la cui cultura è fortemente improntata sui risultati trimestrali da cui dipendono sia i dividendi distribuiti sia i giudizi sull'efficacia della gestione degli amministratori. Il metodo, rigidamente applicato, porta ad una distribuzione del reddito nei vari periodi in cui è suddiviso l'esercizio, tendenzialmente uniforme. Per un approfondimento Cristiana CATTANEO, opera citata.
- <sup>44</sup> OIC, documento n° 30, I bilanci Intermedi, paragrafo 3.3.
- <sup>45</sup> IAS 34, paragrafo 37,38 e 39: "i ricavi che siano realizzati stagionalmente, ciclicamente o occasionalmente nel corso di un esercizio non possono essere anticipati o differiti a una data infrannuale se l'anticipazione o il differimento non fossero corretti nel bilancio d'esercizio dell'impresa a fine esercizio." E similamente, per i costi: "i costi sostenuti in modo non uniforme durante un esercizio devono essere anticipati o differiti se, e solo se, fosse corretto anticipare o differire quel tipo di costo nel bilancio di fine esercizio".

<sup>46</sup> Delibera Consob 10867 del 31.7.1997, ADOZIONE DEL PRINCIPIO DI REVISIONE RELATIVO AL CONTROLLO CONTABILE DELLE RELAZIONI SEMESTRALI ...; Paragrafo V "eventi successivi" *Il revisore deve indagare su eventi successivi alla data della relazione semestrale, e fino alla data di emissione della sua relazione, che possano richiedere rettifiche o integrazioni dell'informativa fornita dalla relazione semestrale*".

<sup>47</sup> OIC, documento n° 30 citato, paragrafo 3.3.  
IAS 34, paragrafo 15 lettera h): "eventi successivi alla data di chiusura del periodo infrannuale che non siano stati riflessi nel bilancio del periodo infrannuale" devono essere inclusi nella note esplicative.

<sup>48</sup> OIC Documento n.30: *"nei bilanci intermedi devono essere osservate le regole di valutazione previste per i bilanci annuali, considerando il periodo intermedio come un autonomo esercizio"*.

<sup>49</sup> OIC doc. n. 24 , Immobilizzazioni Immateriali.

<sup>50</sup> IAS 34, appendice 2, immobilizzazioni immateriali: *Un'impresa dovrà applicare la definizione e i criteri di rilevazione di una immobilizzazione immateriale in un periodo infrannuale nello stesso modo di quelli adottati per il periodo annuale. I costi sostenuti prima che i requisiti di rilevazione siano soddisfatti devono essere rilevati come costo....Non è consentito "differire" i costi come attività in un bilancio intermedio nella speranza che i criteri di rilevazione siano raggiunti più avanti nell'esercizio.*

<sup>51</sup> Il regolamento Consob n. 8195 del 30 giugno 1994, art. 3, comma 7, prescrive che la commissione di controllo possa autorizzare, gli emittenti quotati, in casi eccezionali, alla presentazione di dati sotto forma di quantità stimate. La fattispecie si riferisce a casi particolari per i quali, al fine di garantire la tempestività dell'informativa infrannuale, le imprese ritengano necessario fondare una parte prevalente della relazione semestrale su procedure di stima.

<sup>52</sup> OIC n° 30 citato, paragrafo 3.4.4.

<sup>53</sup> L'ammortamento è quindi calcolato per il periodo temporale in cui il bene è stato effettivamente utilizzato e successivamente, dopo l'imputazione al conto economico della quota di periodo, è calcolata la plusvalenza o la minusvalenza.

<sup>54</sup> OIC documento n° 30 citato, paragrafo 3.4.6.

<sup>55</sup> OIC documento n° 30 citato, paragrafo 3.4.7.

<sup>56</sup> Peraltro questo metodo è palesemente in contrasto con l'approccio discreto illustrato nel capitolo relativo al postulato della competenza, approccio sposato come visto dall' OIC n° 30.

<sup>57</sup> IAS n° 34, paragrafo 41.

- <sup>58</sup> CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E RAGIONIERI, commissione paritetica per i principi di revisione, documento n° 540, la revisione delle stime contabili, ottobre 2002, Giuffrè.
- <sup>59</sup> Ciò anche nei casi in cui l'informativa periodica infrannuale è redatta a fini interni per orientare le scelte aziendali ed a fini di controllo gestionale.
- <sup>60</sup> Vedremo anche in questi casi l'incisiva utilità di quest'aspetto per l'assolvimento del generale dovere di diligenza del collegio sindacale e del revisore.
- <sup>61</sup> Non si entrerà nel presente lavoro nel dettaglio dei sistemi di amministrazione e controllo Dualistico e Monistico. Le funzioni attribuite agli organi di vigilanza, in questi nuovi sistemi di *governance* societaria, per quanto riguarda i bilanci intermedi, sono, comunque sostanzialmente sovrapponibili ai ruoli e doveri del collegio sindacale mentre, per quanto riguarda i soggetti incaricati del controllo contabile, revisore unico o società di revisione, ruoli, doveri e responsabilità sono gli stessi del sistema tradizionale.
- <sup>62</sup> Art. 149. TUF (D.Lgs 58/1998)  
<<1. Il collegio sindacale vigila:  
a) sull'osservanza della Legge e dell'atto costitutivo,  
b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,  
c) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità del medesimo a rappresentare i fatti di gestione,  
d) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell'art. 114, comma 2.>> ... omissis
- <sup>63</sup> Vigilanza in ordine al bilancio consolidato e alla relazione consolidata sulla gestione (*norma 3.7 delle norme di comportamento degli organi di controllo legale nella riforma del diritto societario*), CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E RAGIONIERI.  
Le norme seguenti si applicano quando al Collegio Sindacale, per obbligo di legge o per scelta effettuata dallo Statuto, non sia attribuita la funzione del controllo contabile, ai sensi dell'art. 2409-bis c.c., per le Società per azioni, e dall'art. 2477 c.c., per le Società a responsabilità limitata.  
Ciò posto, preliminarmente, occorre ricordare che il D.Lgs. 4 aprile 1991, n. 127, stabilisce che il Bilancio Consolidato:  
è redatto dagli Amministratori dell'impresa controllante ed è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa (art. 29, comma 1);  
deve essere assoggettato ad un controllo che ne accerti la regolarità e la corrispondenza alle scritture contabili dell'impresa controllante ed alle informazioni trasmesse dalle imprese incluse nel consolidamento (art. 41, comma 1) e che il controllo è demandato agli organi o soggetti cui è attribuito per legge quello sul bilancio d'esercizio;  
deve essere comunicato per il controllo unitamente alla relazione sulla gestione con il bilan-



cio d'esercizio e che gli accertamenti fatti e l'esito degli stessi devono risultare da una relazione (Art. 41, commi 4 e 5).

Per il Collegio Sindacale non è previsto alcun obbligo di relazione né di formali espressioni di giudizio, che sono invece richiesti al Revisore Unico o Società di Revisione. Ciò non impedisce al Collegio la facoltà di esprimere in ambito assembleare o in altro ambito, proposte sul bilancio consolidato, anche discordi rispetto a quelli del Revisore Unico o Società di Revisione. In particolare, il Collegio dovrà:

in occasione della sua nomina, richiedere all'organo amministrativo un'informazione scritta sulla composizione del "Gruppo" e dei rapporti di partecipazione secondo l'art. 2359 c.c. e l'art. 26 del D.Lgs. 127/91;

rilevare, nell'ambito della struttura organizzativa della capogruppo l'esistenza di una funzione responsabile dei rapporti con le società controllate e collegate e valutarne l'efficienza e l'operatività;

ottenere dal Revisore Unico o Società di Revisione incaricati la relazione di revisione predi posta a norma dell'art. 2409-ter, comma 1, lett. c), c.c.;

nell'attività di vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ottenere dall'organo amministrativo tempestive informazioni sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate nell'ambito dei rapporti di gruppo;

mantenere lo scambio dei dati e delle informazioni rilevanti con la Società di Revisione/Revisore esterno (art. 2409-septies c.c.);

f) svolgere sul bilancio consolidato e sulla relazione consolidata sulla gestione le medesime attività di vigilanza previste dalla norma per il bilancio d'esercizio nel caso di non attribuzione del controllo contabile al Collegio Sindacale

<sup>64</sup> CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E RAGIONIERI, *norma 3.6, Vigilanza in ordine al bilancio di esercizio e alla relazione sulla gestione:*

Le norme seguenti si applicano quando al Collegio Sindacale, per obbligo di legge o per scelta effettuata dallo Statuto, non sia attribuita la funzione del controllo contabile, ai sensi dell'art. 2409-bis c.c., per le Società per azioni, e dall'art. 2477 c.c., per le Società a responsabilità limitata.

Ciò non vuol dire che il Collegio non debba considerare il bilancio d'esercizio e i documenti che lo accompagnano.

Nei riguardi del bilancio d'esercizio, il Collegio, in accordo con la *ratio* delle norme, ed in applicazione dell'obbligo di vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, conserva, anche quando non svolge le funzioni di controllo contabile, taluni compiti di vigilanza sul bilancio d'esercizio, senza per questo sovrapporsi all'operato della Società di Revisione o del Revisore esterno.

In particolare, il Collegio Sindacale conserva l'obbligo di vigilare sull'osservanza, da parte degli Amministratori, delle norme procedurali inerenti alla formazione, deposito e pubblicazione del bilancio. Inoltre, pur non dovendo effettuare controlli analitici di merito sul contenuto del bilancio, al Collegio Sindacale compete l'onere di vigilare sulle impostazioni date allo stesso, anche utilizzando le informazioni ottenute dalla Società di Revisione o dal Revisore esterno. In particolare, il Collegio Sindacale dovrà rilevare:

la generale conformità alla legge della forma e dell'impostazione generale del bilancio;

la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui il Collegio Sindacale è a conoscenza a seguito della partecipazione alle riunioni degli organi sociali, dell'esercizio dei suoi doveri di vigilanza e dei suoi poteri di ispezione e controllo;

il rispetto del disposto dell'art. 2429, commi 1, 3 e 4 e dell'art. 2435 c.c. in merito al deposito e alla pubblicazione del bilancio;

gli adempimenti relativi alla disposizione dell'art. 2426, n. 5 e 6.

La verifica di tali aspetti è, inoltre, strumentale all'esercizio della vigilanza sia sull'amministrazione della società, sia sul rispetto dei doveri propri degli Amministratori e della Società di Revisione o Revisore Unico inerenti al bilancio.

Per quanto concerne la Relazione sulla gestione, l'attività di vigilanza riguarda:

accertamento della sussistenza del contenuto obbligatorio secondo quanto previsto dall'art. 2428 c.c.;

valutazione di completezza e chiarezza informativa alla luce dei principi di verità, correttezza e chiarezza stabiliti dalla legge;

accertamento della corrispondenza e coerenza con le risultanze del bilancio.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E RAGIONIERI, 23 giugno 2004, *norma 8.1* Struttura e contenuto della relazione dei Sindaci:

L'obbligo di redazione e di deposito di una relazione scritta in occasione dell'assemblea che approva il bilancio d'esercizio permane in forza dell'art. 2429 c.c., comma 2.

Pertanto, si individua la seguente struttura della relazione e relativi contenuti che dovranno essere osservati in sede di redazione:

*a) Titolo della relazione*

«Relazione del Collegio Sindacale all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.» .

*b) Destinatari della relazione*

La relazione è indirizzata all'assemblea dei soci.

*c) Sintesi e risultati dell'attività di vigilanza svolta - omissioni e fatti censurabili*

Il contenuto di tale sezione riguarda i principi e i comportamenti seguiti nell'attività di vigilanza svolta. Dovranno essere richiamate preliminarmente le norme contenute nei presenti principi di comportamento.

Il Collegio Sindacale dovrà sinteticamente riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla attività svolta nell'adempimento dei propri doveri e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art. 2423, quarto comma.

Nel caso gli esiti dell'attività di vigilanza abbiano individuato omissioni o fatti censurabili, il Collegio Sindacale dovrà dare conto delle azioni intraprese.

Anche se al Collegio non è stato demandato il controllo contabile, in ogni caso non potranno essere ignorati aspetti di tale natura, anche se limitatamente a quanto necessario per la predisposizione della relazione.

Saranno assenti, comunque, i risultati del controllo contabile e le risultanze del controllo sul bilancio, come pure saranno assenti espressioni del giudizio sul controllo del bilancio.

Le attestazioni in merito ai doveri del Collegio Sindacale non conterranno quindi il riferimento alle funzioni previste dall'art. 2409 ter c.c., salvo che le stesse non siano state effettuate, sotto le condizioni e nei casi previsti.

Dovranno essere inserite in apposito capitolo, le informazioni richieste ai fini dell'esercizio

della vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

*d) Proposte in ordine al bilancio, alla sua approvazione e alle materie di competenza del Collegio Sindacale*

Il Collegio Sindacale, qualora non abbia anche l'incarico per il controllo contabile, è tenuto a porre in evidenza all'assemblea dei soci l'attività svolta dal Collegio stesso, ovviamente nell'ambito delle funzioni ad esso demandate, ad esprimere il parere sul risultato dell'esercizio, a formulare un parere in ordine al bilancio, proponendone l'approvazione o la non approvazione.

Nei casi in cui il Collegio Sindacale sia anche incaricato del controllo contabile, si rimanda alle indicazioni contenute nella sezione pertinente tale funzione di controllo.

<sup>65</sup> Mentre la stima dei conferimenti in natura nella S.p.a., deve necessariamente essere effettuata sulla base di una stima di un esperto designato dal tribunale, nelle S.r.l., ai sensi dell'art. 2465 codice civile, tale stima può essere effettuata da una società di revisione o da un esperto iscritto al registro dei revisori contabili .

<sup>66</sup> CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E RAGIONIERI, Norme di comportamento organi di controllo legale: *norma 9.1. Aumenti di capitale. "Il Collegio dovrà accertare, in ipotesi di aumento di capitale sociale a titolo gratuito, che le azioni in precedenza emesse siano state interamente liberate e verificare se le riserve e i "fondi speciali" da imputare a aumento di capitale sociale, siano "disponibili" ai sensi dell'art. 2442 c.c. comma 1.*

*Per l'aumento di capitale sociale con conferimenti in denaro, si dovrà inoltre vigilare sul rispetto della legge in ordine al versamento di almeno  $\frac{2}{3}$  del valore nominale delle azioni sottoscritte (salvo il maggiore importo stabilito dalla delibera di aumento) e dell'intero sovrapprezzo. In caso di aumento di capitale sociale tramite conferimento di beni in natura e di crediti, i Sindaci dovranno controllare che sia stata predisposta la necessaria perizia di stima.*

*Qualora sussistono casi di esclusione o di limitazione del diritto di opzione, i Sindaci devono controllare che le delibere rispettino la previsione dell'art. 2441 c.c., effettuare gli specifici controlli ed emettere nei termini, la relazione di propria competenza.*

*Nel caso in cui la facoltà di aumentare il capitale sociale sia stata delegata agli Amministratori il Collegio deve controllare che siano state rispettate le prescrizioni e le formalità previste dall'art. 2443 del Codice civile"*

<sup>67</sup> CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E RAGIONIERI, Norme di comportamento organi di controllo legale: *norma Norma 9.2 Riduzione del capitale sociale*

Il Collegio Sindacale dovrà vigilare sull'osservanza, da parte degli Amministratori, delle disposizioni di cui all'art. 2445 c.c., e in particolare:

che l'avviso di convocazione dell'Assemblea indichi, in termini sufficientemente precisi, ancorché sintetici, le ragioni e le modalità della riduzione;

che tali ragioni, che dovranno essere ben chiarite nella relazione degli Amministratori all'Assemblea dei Soci, siano fondate;

che la delibera venga eseguita solo dopo il decorso di tre mesi dall'iscrizione della medesima nel Registro delle Imprese (purché non vi siano state opposizioni di creditori).

<sup>68</sup> CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E RAGIONIERI, Norme di comportamento organi di controllo legale: *norma 9.3 Riduzione del capitale sociale per perdite*. Il Collegio Sindacale, ove venga a conoscenza dell'esistenza delle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c., dovrà sollecitare gli Amministratori alla presentazione di una situazione patrimoniale straordinaria e della relativa relazione, così come previsto da tali norme.

Su tali documenti dovrà formulare le proprie osservazioni ai sensi dell'art. 2446 c.c., dopo aver eseguito su di essi un controllo di tipo "sintetico-complexivo".

Il Collegio Sindacale dovrà, altresì, procedere alla convocazione dell'Assemblea, senza indugio, qualora gli Amministratori non vi provvedano.

Nel caso che l'Assemblea si avvalga della facoltà di rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2446 c.c. comma 1, il Collegio Sindacale in sede di approvazione del bilancio del successivo esercizio, dovrà controllare che l'Assemblea riduca il capitale in proporzione alla perdita se questa non risulta ridotta a meno di 1/3; in mancanza di ciò, si dovrà chiedere al Tribunale l'emissione del provvedimento di riduzione del capitale sociale.

<sup>69</sup> Nelle l'art. 2482 bis prevede che la relazione degli amministratori sia accompagnata nei casi previsti dal 2477 – controllo legale dei conti – dalle osservazioni del collegio sindacale o del revisore.

<sup>70</sup> Il significato corretto della "vecchie" norme di comportamento, in tale senso, è quello di concentrare, nella fattispecie, l'attenzione sullo stato della continuità aziendale e sulla concretezza dei piani di superamento della crisi proposti dagli amministratori, nel rispetto sostanziale dei doveri ordinari di vigilanza del collegio sindacale.

<sup>71</sup> CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E RAGIONIERI, Norme di comportamento organi di controllo legale, norma *Norma 9.5 Fusione e Scissione*.

<sup>72</sup> CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E RAGIONIERI, Norme di comportamento organi di controllo legale, norma *Norma 9.7 Prestiti obbligazionari*:

Il Collegio Sindacale, partecipando al Consiglio di Amministrazione nella fase di proposta del prestito e all'Assemblea Straordinaria dei Soci avente per oggetto la corrispondente deliberazione, dovrà accertare, nell'ambito dell'attività di vigilanza che gli è propria, l'osservanza delle disposizioni degli artt. 2410 e 2420 ter c.c., in ordine ai limiti posti all'emissione delle obbligazioni, nonché l'osservanza delle altre disposizioni di legge in materia. Sono riservati al soggetto incaricato del controllo contabile, la verifica sulle rilevazioni contabili del prestito, nonché gli aggiornamenti delle stesse, nel bilancio di esercizio. È opportuno che il Collegio Sindacale verifichi la costituzione delle eventuali garanzie previste dall'art. 2410 c.c..

<sup>73</sup> Aggiornata con delibera CONSOB n° 11971 del 14 maggio 1999.

<sup>74</sup> Norma 6.3, primo comma, dei Principi di Comportamento del Collegio Sindacale, edizione 1996.

- <sup>75</sup> Tutte le società, anche quelle di piccole dimensioni o a ristretta base azionaria, dove l'imprenditore ha un ruolo preponderante di indirizzo e controllo su tutte le attività aziendali, hanno sistemi, seppure semplificati o embrionali, di controllo. E' proprio in questi casi che il collegio sindacale, ed il soggetto incaricato del controllo contabile, con indicazioni specifiche e la richiesta di adozione di modelli di controllo – si pensi all'introduzione di bilanci periodici, anche semplificati, modelli di monitoraggio della salute finanziaria per indici e flussi, budget, analisi degli scostamenti ecc...-, possono fornire un valido contributo per migliorare il controllo interno ed, indirettamente, assolvere ai propri doveri di controllo e verifica.
- <sup>76</sup> CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E RAGIONIERI, principi di revisione, documento n° 315, dicembre 2006
- <sup>77</sup> L'altro fine è quello di accertare l'affidabilità dei dati ai fini del controllo sulla tenuta della contabilità, della amministrazione e del bilancio dell'esercizio.
- <sup>78</sup> Il soggetto incaricato del controllo contabile ma anche il collegio sindacale quando affronterà l'analisi di conoscenza del sistema organizzativo aziendale, in caso di mancanza, avrà avuto cura di richiederne l'istituzione all'organo amministrativo, verbalizzando la richiesta in sede delle prime verifiche di analisi del sistema di controllo.
- <sup>79</sup> Sino ad arrivare, nei casi limite, ad emettere un giudizio avverso da parte del soggetto incaricato del controllo contabile sulla correttezza del bilancio e sulla sua idoneità di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.
- <sup>80</sup> CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E RAGIONIERI, norme di comportamento degli organi di controllo legale, sezione II, norma 3.2, a 3).
- <sup>81</sup> S. Fortunato. I controlli nella riforma del diritto societario, *Le società*, 11, 2002, pag. 1322.
- <sup>82</sup> Per esempio quelli redatti per valutare la quota del socio in caso di recesso, di liquidazione, quelli necessari per calcolare il rapporto di cambio nelle fusioni, che, come illustrato nel corso della trattazione, sono formati con criteri di valutazione diversi da quelli ordinari.
- <sup>83</sup> Naturalmente il sistema, prima ancora che uno strumento utile all'esercizio dei doveri di vigilanza e controllo degli organi preposti, è un precioso dovere degli amministratori utile per assolvere le funzioni loro attribuite. Si pensi al disposto dell'art. 2381, III comma, nelle S.p.a.- *"...il Consiglio di amministrazione ... valuta l'adeguatezza del sistema dell'assetto organizzativo amministrativo o e contabile della società" ...*, e -V comma - *" gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo ...*

finito di stampare  
nel mese di aprile 2007

**3LB Printing&Design**  
Osnago (Lc)

## NUMERI PUBBLICATI

- n° 1 / 2007 L'Amministrazione nelle S.r.l. - *Simone Allodi*
- n° 2 / 2007 Lo Statuto dei diritti del contribuente - *Alessandro Turchi*
- n° 3 / 2007 Finanziamenti dei soci - *Giorgio Zanetti*
- n° 4 / 2007 Le norme del codice di procedura civile applicabili al Processo Tributario - *Paolo Brecciaroli*
- n° 5 / 2007 Bilancio e misurazione della performance delle organizzazioni non profit: principi e strumenti - *Marco Grumo*
- n° 6 / 2007 La normativa Antiriciclaggio. Profili normativi, obblighi ed adempimenti a carico dei dottori commercialisti - *Gian Gaetano Bellavia*

